



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG
PERIODO DI IMPOSTA 2003

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

2

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

8

- R1 Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati
R2 Compilazione del frontespizio

8

11

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo 16
R4 Istruzioni comuni ai quadri RC - RD - RE - RF - RG - RS 20
R5 Quadro CP - Concordato preventivo - dati di riferimento 22
R6 Quadro RA - Redditi dei terreni 24
R7 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 27
R8 Quadro RC - Reddito d'impresa - Enti a contabilità pubblica 30
R9 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e di altre attività agricole 32
R10 Quadro RE - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni 36
R11 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria 41
R12 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari 52
R13 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone 61
R14 Quadro RI - Redditi di capitale 63
R15 Quadro RL - Redditi diversi 67

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

- R16 Quadro RM - Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva e redditi di fonte estera e redditi derivanti da imprese estere partecipate 69
R17 Quadro RN - Determinazione del reddito complessivo - Calcolo delle imposte 72
R18 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (legge n. 342 del 2000) 74
R19 Quadro RU - Crediti d'imposta 75
R20 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva 91

PROSPETTI VARI

- R21 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'Irpeg nell'ambito del gruppo 100
R22 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo 100
R23 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta 101
R24 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG e prospetto degli oneri 102
R25 Quadro RY - Rivalutazione dei beni d'impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti e fondi pensione e forme pensionistiche complementari - Applicazione dell'imposta sostitutiva 108
R26 Modulo RVW - Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero 113
R27 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi 115
R28 Quadro AC - Comunicazione amministratore di condominio 119
R29 Quadro FC - Redditi derivanti da imprese estere partecipate 120
R30 Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi 124

VERSAMENTI

- R31 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi 127
R32 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione e rateizzazione 128

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

133

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

142

APPENDICE

143

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

ENC

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Il presente modello è di colore azzurro; è comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità nel tempo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si evidenzia che per gli importi espressi in lire risultanti dalla precedente dichiarazione, in caso di riporto vanno convertiti in euro.

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione con le lettere ENC che caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2004 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2004 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al Modello 770/2004 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata occorre innanzitutto ricordare che i soggetti, tenuti per l'anno 2003 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2004 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione Modello 770/2004 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Modello 770/2004 SEMPLIFICATO. Occorre altresì tenere presente, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, che sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gran parte dei soggetti, tenuti all'utilizzo del presente modello, è obbligata alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che, ai fini dell'IRPEG, hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Modello 770 ORDINARIO, se scelgono di comprendere tale modello nella dichiarazione unificata.

Il Modello "UNICO 2004 ENC - Enti non commerciali ed equiparati" si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, il cui quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello 770 ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del Modello UNICO 2004.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Modello 770 - ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli nonché le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (**www.agenziaentrate.gov.it**) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito *Internet* i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il Modello UNICO ENC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2003 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che:

- è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2003 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2003).
- è considerato periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non solo quello cosiddetto "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2003 al mese di febbraio 2004 ovvero dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2003), ma anche quello infrannuale chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2003 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2003, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2003).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRPEG, anteriormente al 31 dicembre 2003 anche se iniziati nel corso del 2002 (ad esempio: periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello UNICO 2003 approvato nel corso del 2003.
In questo caso, qualora il Modello UNICO 2003 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2004, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2004, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004, relativamente all'anno d'imposta 2003;

- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2004 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2004, relativo all'anno d'imposta 2003;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2003.

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale (vedi par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2004.

Qualora il contribuente provveda direttamente alla presentazione telematica dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituita dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica.

Nell'originale anzidetto l'intermediario avrà apposto la propria firma e avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (vedi par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1

Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso Decreto direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2003 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- 3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Viceversa, i soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione, Modello UNICO 2004 presso una banca convenzionata od un ufficio postale.

Tuttavia, gli stessi possono presentare la propria dichiarazione direttamente, tramite il servizio telematico Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (si veda, in proposito, la Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Modello UNICO 2004 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico

per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Internet ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

5.2

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998)

Nell'ambito del gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3

Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Modello UNICO 2004 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n.19 del 24 gennaio 2003. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.4

Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2004 ENC – Enti non commerciali ed equiparati".

I medesimi soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente Modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.5

Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

– **entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);

– **entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, un ente non commerciale obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 2 novembre 2004 (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre 2004 sono festivi) ovvero, tramite una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 2 agosto 2004 (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto 2004 è domenica).

Un ente non commerciale obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2003– 30 giugno 2004, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Modello UNICO 2004) in via telematica entro il 2 maggio 2005 (in quanto il 30 aprile 2005 è sabato e il 1° maggio 2005 è domenica).

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniquale volta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6

Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1.1

Generalità

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato da tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. d), quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del Tuir). Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere, tali enti, quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferi-

mento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

Si ricorda che il presente modello deve essere utilizzato dai curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

1.2

Enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato

Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale (da dichiarare nel quadro RI), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RC o RG o RD) e diversi (da dichiarare nel quadro RL) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno e del D.Lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RT.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi - Redazione del rendiconto").

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

L'agevolazione di cui all'art. 108, comma 2-bis, lett. b), del Tuir, per espressa previsione dell'art. 18 della L. 30 marzo 2001, n. 152, si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Non si considerano commerciali, inoltre, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett a) e b) del Tuir, l'esercizio di funzioni statali da parte di Enti pubblici nonché le attività assistenziali, previdenziali e sanitarie, poste in essere da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali (ora ASL o AUSL).

Per gli enti di tipo associativo individuati dall'art. 111, commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater, del Tuir non si considerano attività commerciali quelle svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 4 quinquies di quest'ultimo articolo (vedere in Appendice la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono svolgere attività istituzionali proprie delle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale dell'art. 111, comma 3, del Tuir nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli Istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal citato decreto, gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del quadro RG (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

1.3**Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato**

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:

- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso. Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.

Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il quadro RG devono - ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo - predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del Modello UNICO ENC va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del Modello UNICO ENC si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2

Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno dei soci.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la sola dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (770 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RWV deve essere barrata nel caso in cui nel 2003 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2003 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2003 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve comunque allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA, di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella "Quadro AC" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, nonché dei dati identificativi dei fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella, l'ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio, il relativo codice desunto (da 1 a 6) dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi in Appendice la voce "Eventi eccezionali"). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4 Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA

Deve essere indicata la partita IVA del soggetto.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione, indicare la sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

Da quest'anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	SOGGETTI RESIDENTI
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi IVA
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
	SOGGETTI NON RESIDENTI
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Enti associativi

Gli enti di tipo associativo di cui all'art. 111, commi 3 e ss. del TUIR, devono barrare l'apposita casella.

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

2.5**Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

- 1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- 2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- 3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (vedi ora D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.

A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

Da questo anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Per le Amministrazioni pubbliche la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

2.8

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

2.10

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato, il quale negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- apporre la firma.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

3.1

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)";
- **Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";**
- **Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";**
- **Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'art. 4, della legge 7 aprile 2003, n. 80;**
- **Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004).**

3.2

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni:

Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, c. 8)

L'art. 2, comma 8, ha introdotto nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del Tuir, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Spese di pubblicità dei farmaci (art. 2, c. 9)

L'art. 2, comma 9, ha disposto l'ineducibilità, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Corrispettivi erogati a titolo di spese di pubblicità a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)

L'art. 90, comma 8, dispone che il corrispettivo in denaro o in natura corrisposti in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 9)

L'art. 90, comma 9, lett. a), ha sostituito la lett. i-ter) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir. La predetta lettera così riformulata ha stabilito che sono detraibili, nei limiti del 19% della spesa e, comunque, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il limite della detrazione ammissibile è stato, quindi, elevato da euro 1.032 a euro 1.500; tra i soggetti destinatari delle erogazioni sono da ricomprendere anche le nuove società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

3.3**Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002**

L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi identificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Per ulteriori approfondimenti si vedano la risoluzione del 20 marzo 2003 n. 67 e la circolare del 31 luglio 2003 n. 43 dell'Agenzia delle Entrate.

Analogha disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

3.4**Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326****Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, stage aziendali per studenti (art. 1)**

L'art. 1 prevede, per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, nuove modalità di detassazione in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa e stage aziendali. La norma citata dispone, infatti, che, in aggiunta all'ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa:

- un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche: l'efficacia di queste ultime disposizioni è subordinata, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

- Per i suddetti investimenti, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni di tale articolo; a tal fine gli esercizi in perdita non vanno presi in considerazione;
- l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, rimanendo comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
 - l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.

Detti incentivi si applicano alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003.

Inoltre, le imprese che pianificano e operano i suddetti investimenti detassati ne devono rilevare progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

AVVERTENZA In relazione alla detassazione del reddito d'impresa per le spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 269 del 2003), è necessario tener presente che la Commissione Europea, alla data di approvazione del presente modello, sta valutando se tale misura agevolativa assuma la natura di aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e se la stessa sia conseguentemente compatibile con il mercato comune. Si ricorda che la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.

Concordato preventivo (art. 33)

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- per il primo periodo d'imposta di applicazione:
 - che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione di sanzioni e interessi);
- per il secondo periodo d'imposta:
 - che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004 n. 5.

Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)

L'art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.

In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

Per ulteriori informazioni si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2004 n. 4.

3.5

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma della imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'art. 4, della legge 7 aprile 2003, n. 80

Operazioni straordinarie di impresa

Ai sensi dell'art. 3 con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati, nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003 sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; in particolare, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione aziendale previste dai suddetti articoli. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997 (affrancamento gratuito del disavanzo), relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi e "disinquinamento" dei bilanci

L'art. 4, lett. h), tra le disposizioni transitorie, prevede che le disposizioni dell'art. 109, comma 4, del nuovo Tuir, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:

- 1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato art. 2426, secondo comma, cod. civ. ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
 - 2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data.
- In virtù di tali previsioni transitorie, la compilazione del quadro EC del presente modello di dichiarazione (alle cui istruzioni si rimanda) può riguardare i soli soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare.

Interessi di mora

L'art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo Tuir, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo, tuttavia, salvi, per il medesimo periodo d'imposta, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del Tuir di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 vigenti fino alla data del 1° gennaio 2004.

Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

3.6

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)

La Legge 24 dicembre 2003, n.350, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha introdotto le seguenti disposizioni:

Reddito agrario (art. 2, comma 6, lett. a)

L'art.2, comma 6, lett.a) sostituisce la lett. c) comma 2 dell'art. 29 del Tuir. Con la presente modifica le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2004, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, concorrono alla formazione del reddito agrario.

Altre attività agricole (art. 2, comma 6, lett. b)

L'art. 2, comma 6, lett. b), ha inserito, dopo l'art. 78 del Tuir, l'art. 78-bis, in base al quale per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

Inoltre è stato previsto un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito per:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle presenti disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal DPR 10 novembre 1997, n.442, e successive modificazioni, (regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette).

Altri redditi (art. 2, comma 6, lett. c)

L'art.2, comma 6, lett.c) aggiunge il comma 3 all'art. 85 del Tuir stabilendo una deroga alla disciplina del comma 2 dell'art. 85. La disposizione citata afferma che ai redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 81, lett.i), poste in essere da soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 29 del Tuir, eccedenti i limiti di cui alla lett.c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività (regime forfetario) di cui ai commi 2 e 3 dell'art.78-bis del Tuir.

R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RC - RD - RE - RF - RG - RS

4.1

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 (per i soli soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE) ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ricavi superiori al limite stabilito da ciascuno studio o, comunque, superiore a euro 5.164.568,99, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui il soggetto ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro.

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2003 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2003 (vedere in Appendice l'elenco "Studi di settore"), è previsto che gli stessi non si applicano:

- a) se l'esercizio delle attività d'impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita;
- b) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui alla lettera a), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui alle lettere a), e b).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2003.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003 (vedere in Appendice l'elenco "Studi di settore") il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del c. 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocato in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Concordato preventivo biennale

I contribuenti che hanno trasmesso l'apposita comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono indicare nella presente dichiarazione, compilando l'apposito quadro CP, i dati e gli elementi necessari:

- per la determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001;
- per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell'IVA per l'anno 2001 e per l'anno 2003;
- per l'individuazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell'imposta.

Nei quadri RC, RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d'imposta 2003 ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

R5 - QUADRO CP - CONCORDATO PREVENTIVO - DATI DI RIFERIMENTO

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo. I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Per chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004.

Si precisa che in caso di trasformazione caratterizzata dal frazionamento del periodo d'imposta i dati da prendere a base per l'applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal soggetto nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli. In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato preventivo" del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

5.1**Dati generali****Periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001**

Nel **rigo CP1** va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

Nel **rigo CP2**, nella **casella 1**, va indicato:

- il codice **1** nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la trasformazione;
 - il codice **2** nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la trasformazione.
- Le **caselle 2 e 3** vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione.

Nel caso in cui il reddito del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante (in caso di trasformazione), nel **rigo CP3** va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante.

Nel **rigo CP4**, nella **colonna 1**, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; nella **colonna 2**, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 **ATECOFIN 2004**.

5.2

Redditi

Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001

Nel **rigo CP5** va indicato l'importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuali derivanti dal software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ovvero, relativamente ai parametri, l'importo dei ricavi previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Detto importo, in caso di applicazione degli studi di settore, va incrementato dell'ammontare degli aggi e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, in quanto non computati a tali fini ma rilevanti per il concordato preventivo. Tale rigo non deve essere compilato dai soggetti che risultavano congrui senza aver proceduto all'adeguamento in dichiarazione nonché dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel **rigo CP6, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei compensi o dei ricavi risultanti dalla dichiarazione relativa al predetto periodo d'imposta di cui all'art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tale importo deve essere aumentato dell'ammontare delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, nonché dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2002.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito (o della perdita) così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RC6 o RE20 o RG25 o RF42.

Nel **rigo CP7, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo CP8, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi dichiarati per l'integrazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti su categorie di reddito diverse.

Nel **rigo CP9, colonna 1**, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP10, colonna 1**, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da atti di accertamento divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.

In **colonna 2**, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel **rigo CP12, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP13**, nelle rispettive **colonne 1 e 2**, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei rigi da CP6 a CP12, tenendo conto che, in caso di più opzioni definitorie, dovrà farsi attenzione affinché gli effetti delle stesse non si sovrappongano tra di loro.

Nel **rigo CP14, colonna 1**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. e) ed f) del TUIR e delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, già compreso in quello esposto nel rigo CP13. Tale importo opera come variazione in diminuzione degli importi indicati nel rigo CP13, colonna 1, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004, par. 3.1.1).

In **colonna 2**, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel **rigo CP15, colonna 1**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1.

In **colonna 2** va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2. **Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nelle sezioni "Concordato preventivo" dei quadri relativi alla categoria di reddito concordata.**

5.3

Sezione IVA

Dati relativi all'adeguamento

I **rigi da CP16 a CP18** sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del **rigo CP16** va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o ai parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del **rigo CP17** va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivata da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitivi di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il **rigo CP18** va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in **colonna 1**, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in **colonna 2**, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in **colonna 3**.

Nel **rigo CP19, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.

In **colonna 2**, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (vedi circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

In **colonna 3**, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili} - \text{IVA cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari} + \text{altre operazioni non soggette IVA} + \text{operazioni non soggette a dichiarazione}}$$

R6 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

6.1

Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Si precisa che la legge 24 dicembre 2003 n. 350 in vigore dal 1° gennaio 2004 con l'art. 2, comma 6, lett. a), ha sostituito la precedente lett. c) del citato art. 29, comma 2, del Tuir (si veda la voce "Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004)" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del Tuir, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in Appendice "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali.

Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.

ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

6.2

Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2003 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura").

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1 – proprietà del terreno;
- 2 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
- 3 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
- 4 – scrivere 4 in due casi:
 - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
 - b) se si è affittuari.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1 – in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg (rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione);
- 2 – in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg;

- 3** – in caso di conduzione associata del terreno;
- 4** – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.
- 5** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- 6** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione) barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se nell'esporre i dati del terreno è stato utilizzato un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2003 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
 - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 occorre indicare nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5, nella colonna 9 indicare l'importo ridotto al 30 per cento;
 - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e la colonna 9 non deve essere compilata;
 - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2:
 - a) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se l'importo di cui alla precedente lettera b) risulta inferiore all'80% di quello indicato alla precedente lettera a), indicare nella colonna 9 l'importo calcolato alla suddetta lettera b);
 - se viceversa, l'importo di cui alla lettera b) risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato alla lettera a), indicare nella colonna 9 l'importo calcolato alla precedente lettera a);
 - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1), rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, non compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero;
- se per esporre i dati del terreno sono stati utilizzati più rigi (ad esempio nel corso dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
 - se in nessuno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
 - se in almeno uno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, vedere le modalità di calcolo presenti in Appendice alla voce "Terreni in affitto-casi particolari".

In **colonna 10** (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o 4, scrivere nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero;
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero.

Nel **rigo RA52, colonne 9 e 10**, vanno riportati i totali dei rigi da RA1 a RA51.

R7 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

7.1

Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli (vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali"). Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cinescoteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle Entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 88, c. 2 del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri Enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonomia efficace come produttivi di reddito fondiario. Per maggiori informazioni consultare in Appendice la voce "Immobili strumentali dell'impresa".

7.2

Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 – RB50) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del 2003 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell'anno, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta, anche in tal caso, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- 3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8 – unità immobiliare situata in un comune ad alta tensione abitativa e concessa in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
- 9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuali (100 se per l'intero).

La **colonna 5** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone relativo al periodo di possesso. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- 1** – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato), per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili";
- 3** – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4** – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** (continuazione) per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente. Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante, calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

- A)** Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta indicare:
- a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
 - b) l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
 - c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
 - d) il canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
 - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

- B)** Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso;
 - b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più rigi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1** – se in nessuno dei rigi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- 2** – se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, vedere le modalità descritte in Appendice alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei rigi da RB1 a RB 34.

Tale importo va indicato nel rigo RN6 del quadro RN.

Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **rigi da RB36 a RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, e più precisamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonna 7**, indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 8**, indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'immobile locato;
- **colonna 9**, indicare la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile locato.

R8 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

8.1

Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.

Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **rigi RS14 e RS16**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta [vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)"].

Nel **rigo RC2** va indicato l'importo dell'eventuale eccedenza evidenziata nel rigo RC13, colonna 2, rispetto all'importo dei ricavi di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, del Tuir per l'adeguamento ai ricavi minimi da concordato preventivo (vedere la voce "Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n.326" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RC3** va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RC4** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RC1 a RC3.

Nel **rigo RC5**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC6**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RC6 va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigi RS20, RS21 e RS22 del quadro RS.

Nel **rigo RC7**, va indicato il reddito che fruisce dall'agevolazione prevista dall'art. 4 della L. n. 383 del 2001, corrispondente all'importo di rigo RS44.

Nel **rigo RC8**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei rigi RC5, RC6 e RC7. Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC9, colonna 2**, è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC4 e il totale di rigo RC8.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RC9, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel rigo RC10, il soggetto che non ha aderito al concordato preventivo deve riportare l'importo già indicato nel rigo RC9, colonna 2. Se nel rigo RC9, colonna 2, viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS2, del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RC9, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RC9, colonna 2 e quello esposto nel rigo RC14, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RC9, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RC14, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RC9. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RC14, colonna 2, al rigo RC10 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RC9. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RC14, colonna 2, al rigo RC10 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RC14 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RC9.

Nel **rigo RC11, colonna 2**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC10, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti rigi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RC12, colonna 2**, va indicata la differenza tra rigo RC10 e rigo RC11, colonna 2.

L'importo di rigo RC12, colonna 2, deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 2. Nel rigo RC12, colonna 1, va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RC10 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RC9 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RC14. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RC12. L'importo di colonna 1 va indicato nel rigo RN2, colonna 1.

8.2

Sezione Concordato preventivo

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art.33 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel **rigo RC13, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 1.

In **colonna 2**, un importo pari a quello indicato in **colonna 1** incrementato dell'8%.

Nel **rigo RC14** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 2.

In **colonna 2**, va indicato l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 7%, con un minimo di mille euro.

La **casella** del **rigo RC15** deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi concordati.

R9 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E DI ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

9.1

Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:

- art. 78 del Tuir, reddito di allevamento di animali (Sezione I);
- art. 78-bis del Tuir, reddito derivante da altre attività agricole (Sezione II).

9.2

Sezione I

Reddito derivante dall'attività di allevamento di animali

Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

In base a quest'ultima disposizione, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del 17 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003.

Al riguardo, con riferimento al biennio **2003/2004**, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Dette tabelle riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

– allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto. Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il proprio regime di determinazione. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	
		1			2	
	I			x 56,389		
	II			x 32,222		
	III			x 37,593		
	IV			x 13,426		
	V			x 11,934		
	VI			x 1,00		
Totale A reddito agrario normalizzato						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
		1		2		4
	Bovini e bufalini da riproduzione		1,750,000			
	Vitelloni		1,050,000			
	Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici	3,000
	Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suineti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi	115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni	125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione	1,300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari [famiglia] (***)	200,000
	Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraona		3,000		Struzzi da riproduzione	175,000
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne	125,000
Totale parziale (riportare a col. 4)					Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell' art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve es-

sere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sez. 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall' art. 29.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 0,029266, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (tabella 3, colonna D), ed il coefficiente moltiplicatore, pari a 2, previsto dal citato decreto.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apportando le conseguenti variazioni in aumento e/o in diminuzione. In tal caso il reddito di cui al rigo RD4 non deve essere ricompreso nel rigo RD9 ed i righe da RD10 a RD13, in quanto riferibili a tale tipologia di reddito non vanno compilati.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 17 DICEMBRE 2003

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandarletto Uliveto mandarletto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto	Pescheto Pioppeto Pistacchieto Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandarletto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandarletto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Noccioleto Noccioleto vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandarletto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Seconda fascia</i> Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto Bosco	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto	<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. $\frac{d}{a} \times 4$
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						[D] Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767	R.A. 74,62802	R.A. 13,10963	R.A. 158,03581	R.A. 39,50895	R.A. 1,273,06626	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082	
Vitelloni	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119	
Manze	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559354	
Vitelli	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473	
Suini da riproduzione	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203	
Suinetti	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318	
Suini leggeri da macello	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178	
Suini pesanti da macello	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767	
Polli e fagiani da riproduzione	59	177,97	86,44	17,80	78,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351	
Galline ovaiole	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410	
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431	
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tocchini da riproduzione	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631	
Tocchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,48	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tocchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione	6 mesi	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione	29	362,07	175,86	36,20	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360	
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Stamie, pernici e coturnici	6 mesi	19	532,63	268,42	53,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Stamie, pernici e coturnici	6 mesi	19	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	2 mesi	19	552,63	268,42	53,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241	
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647	
Volpi	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171	
Ovini e caprini da riproduzione	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307	
Agnelloni e caprini da carne	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251	
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616	
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178	
Cinghiali e cavi	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473	
Daini, caprioli e mulloni	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236	
Equini da riproduzione	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,84	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520	
Puledri	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,629425	
Alveari (famiglia)	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178	
Lumache consumo q.li	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178	
Struzzi da riproduzione	350	30,00	14,57	3,03	12,26	2,86	7,71	17,65	10,82	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033	
Struzzi da carne	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236	

(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2ª fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3 c. 50 L. 23 dicembre 1996 n. 662).

Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle presenti istruzioni. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati. Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.

9.3

Sezione II

Reddito derivante da altre attività agrarie

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito conseguito nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78-bis del Tuir (introdotto dall'art.2, comma 6, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78-bis non è esclusivo, in quanto l'ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alla presente sezione. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD, secondo, quindi, il proprio regime di determinazione.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa nel **rigo RD5, colonna 1**, va indicata la superficie su cui insiste la produzione e in **colonna 2** la superficie del terreno cui è adibita la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art.29, comma 2, del Tuir. Nel **rigo RD6** va indicata la differenza tra la superficie relativa alla produzione (RD5, colonna 1) e il doppio della superficie del terreno (RD5, colonna 2 moltiplicato per 2).

Nel **rigo RD7** va indicato il reddito agrario della superficie cui è adibita la produzione determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel **rigo RD8** va indicato il reddito che eccede derivante dalla seguente formula: rigo RD6, colonna 2 / rigo RD5, colonna 2 x rigo RD7.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante da altre attività agricole di cui all'art. 78-bis del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apportando le conseguenti variazioni in aumento e/o in diminuzione. In tal caso il reddito di cui al rigo RD8 non deve essere ricompreso nel rigo RD9 ed i rigi da RD10 a RD13, in quanto riferibili a tale tipologia di reddito non vanno compilati.

9.4

Sezione III

Determinazione del reddito

Nel **rigo RD9** riportare la somma dei rigi RD4 e RD8.

Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6 dell'art.4 della legge n.383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RD11** va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della L. n. 383 del 2001, come prorogata dall'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, corrispondente all'importo di rigo RS44.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Se l'ente non commerciale oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento e di altre attività agrarie possiede altri redditi dall'esercizio di impresa (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RF41 ovvero nel rigo RG21, e non andrà compilato il rigo suddetto.

Nel **rigo RD12**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente operazione: $RD9 + RD10 - RD11$. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RS8.

L'importo di **rigo RD13**, risultante dalla seguente operazione: $RD9 + RD10 - RD11 - RD12$, colonna 2, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN. La differenza tra l'importo risultante dalla somma di rigo RD9 e rigo RD10 con l'importo di rigo RD11, se è negativa, può essere riportata nel rigo RH12 e per l'eccedenza nel rigo RS2 (o RS8), senza compilare il rigo RD12.

R10 - QUADRO RE - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

10.1

Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

Il quadro RE è suddiviso in tre sezioni riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

10.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1**, **campo 1**, va indicato il codice di attività. **Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it. Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le nuove tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.**

Il **campo 2** del rigo RE1 va compilato dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore né i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG-RS".

10.3

Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente campo.

Nel **rigo RE3, colonna 2** indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RE4, colonna 3**, vanno indicati tutti i compensi non annotati nelle scritture contabili anche indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2 qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**

(Art. 3, comma 126, legge 23 dicembre 1996, n.662) da evidenziare anche in **colonna 1**.
(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

• **Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore**

(Art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare anche in **colonna 1**.
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

• **Adeguamento ai compensi minimi da concordato preventivo biennale**

(Art.33, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n.326) da evidenziare anche in **colonna 2**.
(Vedere la corrispondente voce nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righe RE2, RE3, colonna 2, e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare i seguenti oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente al 31 dicembre 1988, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- il canone di locazione corrisposto nell'anno 2003 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10** indicare relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**). Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15, colonna 2**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista **dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001 e prorogata ai sensi dell'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27**, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo così come determinato nel rigo RS44 del quadro RS (vedere la voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002" nelle "Novità del reddito di impresa e di lavoro autonomo").

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con

tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RE18**, indicare anche:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti ai beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 289 del 2002 non sono ammesse in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato (vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi" nelle "Novità alla disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RE20, colonna 2** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE26, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE26, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'im-

porto di rigo RE26, colonna 2, al rigo RE21 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE26, colonna 2, al rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE26 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Nel **rigo RE22, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra il rigo RE20 del presente quadro ed il rigo RE20 dell'UNICO 2001. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se è minore di zero o nel rigo RE20, colonna 2, risulta una perdita, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 1802.

Nel **rigo RE23, colonna 2** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE21 e quello di rigo RE22 colonna 3 (da riportare nel rigo RN9, colonna 2, del quadro RN).

In **colonna 1** va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore indicato al rigo RE26, colonna 1. L'importo di colonna 1 va indicato nel rigo RN9, colonna 1.

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nel rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

10.4

Sezione Concordato preventivo

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel **rigo RE25, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei compensi del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 1 del rigo CP15 del modello CP (si veda, in proposito, la voce "Concordato preventivo" - "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

In **colonna 2**, l'importo pari a quello indicato in **colonna 1** incrementato dell'8%.

Nel **rigo RE26** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 di cui alla colonna 2 del rigo CP15 del modello CP.

In **colonna 2**, va indicato l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 7%, con un minimo di 1.000 euro.

La **casella** del **rigo RE27** deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello compensi e reddito adeguati ai valori minimi concordati.

R11 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

11.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. **Si precisa che dal 1° gennaio 2004 i contribuenti devono utilizzare la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.**

Le **colonne 2 e 3** del rigo RF1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

- 1) sono controllati da società non residenti;
- 2) controllano società non residenti;
- 3) sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

11.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita, che va indicata nel rigo RF4, non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (righe da RS13 a RS16) contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF29, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (rigo RS13), ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (rigo RS14).

Nello stesso rigo RF5, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (rigo RS15). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel rigo RF30 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (rigo RS16), va indicato nel rigo RF6, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RF7** o nel **rigo RF31**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel rigo RF32 o nel rigo RF27 destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento".

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa, secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), oppure a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei righi RF9 e RF33 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'Appendice "Immobili inagibili".

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari e dei fabbricati sono da rivalutare ai sensi dello stesso art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata.

I soggetti che esercitano sui terreni attività eccedente i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. c) del Tuir, devono indicare:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF9** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF33** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali **e/o di produzione di vegetali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir**, va determinato forfetariamente con i criteri previsti rispettivamente dall'art. 78 e dall'**art. 78-bis, comma 1, del Tuir**, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
 - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
 - nel **rigo RF27** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 e/o dell'**art. 78-bis, comma 1** (desunto dal quadro RD, rigo RD9);
 - nel **rigo RF9** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento **e/o di produzione di vegetali**;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
 - nel **rigo RF33** tutti i ricavi effettivi dell'attività predette.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
 - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
 - nel **rigo RF9** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
 - nel **rigo RF33** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF8 va indicato anche il reddito dominicale rivalutato.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF43** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF27** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RF43** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF27** il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole").

Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 78-bis, comma 2, del Tuir), deve essere barrata l'apposita casella nel quadro RF (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile a tale attività devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi a tale attività;
- nel **rigo RF43** tutti i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto conseguiti con tale attività ed imputati al conto economico;
- nel **rigo RF27** il 15 per cento dei predetti corrispettivi.

Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (art. 78-bis, comma 3, del Tuir), deve essere barrata l'apposita casella nel quadro RF (vedere in la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile a tale attività devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi a tale attività;
- nel **rigo RF43** tutti i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto conseguiti con tale attività ed imputati al conto economico;
- nel **rigo RF27** il 25 per cento dei predetti corrispettivi.

Nel **rigo RF10, colonna 3**, vanno indicati tutti i corrispettivi e/o ricavi non annotati nelle scritture contabili anche indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2. Qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, legge n. 146 del 1998), questi ultimi vanno riportati anche in **colonna 1** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

In **colonna 2** indicare l'importo dell'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel **rigo RF53, colonna 2, rispetto all'importo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, del Tuir per l'adeguamento ai ricavi minimi da concordato preventivo biennale (salvo il caso che il contribuente, pur avendo presentato la comunicazione di adesione al concordato preventivo, abbia barrato la colonna di cui al rigo RF55 - vedere la voce "Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo")** già indicato in **colonna 3**.

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza.

Nel **rigo RF12**, deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir e dell'art. 3, comma 115, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel **rigo RF13**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF14**, vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1, relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.

Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Tuir.

Nel **rigo RF15**, va indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della L. n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta (vedere la voce in Appendice "Detassazione degli investimenti ambientali").

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), lett. c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83, c-octies), se di importo non superiore a euro 1.549,37, c-nonies), c-decies), e c-undecies).

Nel **rigo RF17** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni") nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione alle condizioni in cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 209 del 2002 (vedere in Appendice la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni").

Vanno, altresì, indicate le minusvalenze non realizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) che sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Pertanto, nel **rigo RF18**, occorre apportare una variazione in aumento per l'intero ammontare delle minusvalenze, ed una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF36, per l'ammontare della quota costante.

Nel **rigo RF19**, va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n.448 del 2001 che ai sensi del comma 2 sono riconosciuti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF20**, vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede la quota costante e/o l'intero ammontare delle spese stesse (art. 74 del Tuir). Si ricorda, inoltre, che le spese relative a studi e ricerche e di rappresentanza sono deducibili per l'intero importo. Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili fino a 1/3 dell'intero ammontare.

Nel **rigo RF21**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione" del rigo RF43.

Nei **rigi RF22 e RF23**, vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per le indennità di fine rapporto e previdenza del personale dipendente (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RF24**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di competenza di altri esercizi indeducibili a norma dell'art. 75, comma 4, del Tuir.

Nel **rigo RF25**, va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.

Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il red-

dito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati).

L'importo da indicare al rigo RF25 va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigi RS20, RS21 e RS22. Nel **rigo RF26** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF27, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2008, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2) (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato (vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Redditi derivanti da illeciti, penali e amministrativi" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima, prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. **Analoga variazione va effettuata dai soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, che applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27;**
- **l'ammontare delle sopravvenienze passive derivante dalla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14 della L. n. 289 del 2002, effettuata anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo");**
- l'ottanta per cento delle spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della L. n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Spese di pubblicità dei farmaci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di euro 2.000 per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro;**
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5 del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis del Tuir);
- l'ammontare eccedente le spese deducibili di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62, comma 1-ter del Tuir);

- l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo va indicato anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RF28**, va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF5 ad RF27.

Nel **rigo RF34**, va indicato **l'ammontare degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in precedenti esercizi per ragioni esclusivamente fiscali ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora tale eliminazione sia stata effettuata con imputazione al conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva. In particolare va indicato l'importo complessivo della sopravvenienza e la parte riferita, rispettivamente, agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti. Si segnala, con riferimento al presente modello, che la compilazione di tale rigo può interessare solo i soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal citato D.Lgs. n. 6 del 2003.**

Nel **rigo RF35**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF38**, vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF39** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF40** vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del Tuir, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati per la quota corrispondente all'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RF41, colonna 4**, va indicato:

- **il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001 per effetto delle proroghe contenute nell'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (si veda la voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002"), corrispondente all'importo di rigo RS44.** Tale somma va evidenziata anche in **colonna 1**.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito;

- **l'importo che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art.1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 determinato al rigo RS54. Tale somma va evidenziata anche in colonna 1;**
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti (vedere in Appendice la voce "Detassazione degli investimenti ambientali"). Tale quota va evidenziata in **colonna 2**.

In colonna 3 devono essere indicati i periodi d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti; a tale proposito indicare il relativo codice di seguito riportato:

- 1 – se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel primo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

2 – se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

3 – se gli investimenti sono stati effettuati in ambedue i periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato per la prima volta nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non deve essere indicato alcun codice.

Nel **rigo RF42**, va indicato l'ammontare esente ai fini Irpeg per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali di cui al quadro RS.

Nel **rigo RF43**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente.

In tale rigo si ricomprendono fra l'altro anche:

- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico **(la deduzione di detto importo va, comunque, operata in questo rigo da parte dei soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003)**, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni.
- **l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del nuovo Tuir, previa indicazione analitica nell'apposito prospetto riportato nel quadro EC. In particolare va indicato l'importo complessivo di tali componenti corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC e nelle colonne 1, 2 e 3 la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), di altre rettifiche di valore (importo del rigo EC11, colonna 2) e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2). Si segnala, con riferimento al presente modello, che la compilazione di tale rigo può interessare solo i soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003;**
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- il credito d'imposta sui dividendi, qualora esso sia stato imputato a conto economico;
- il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, qualora esso sia stato imputato a conto economico;
- il credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, ultimo periodo);
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388), riconosciuta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. Il reddito di tali soggetti è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfetario, come rideterminato dall'art. 21, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto ai sensi dell'art. 62, comma 1-quater, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- **la seconda quota, pari ad un quinto, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con L. 21 febbraio 2003, n. 27;**
- l'ammontare delle sopravvenienze attive determinato dalla regolarizzazione contabile per l'art. 14 della legge n. 289 del 2002 effettuata anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge n. 350 del 2003;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 6, dell'art. 14, della legge n. 289 del 2002;
- il 95 per cento degli acconti sui dividendi, deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile successivamente al 30 settembre 2003, anche nel caso in cui il dichiarante non abbia l'e-

servizio coincidente con l'anno solare, se la società partecipata approva il relativo bilancio entro la data di chiusura del periodo del dichiarante.

Si ricorda che ai sensi dell'art.2, comma 8, della legge n.289 del 2002 non sono ammesse in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato (vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi" nelle "Novità alla disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RF44**, va indicato il totale delle variazioni in diminuzione di cui ai rigi da RF29 a RF43. Nel **rigo RF45**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF28 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF44.

Nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF45, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, lettere c-sexies) c-oc-ties), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF47**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RF48, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RF48, colonna 2** va indicata la differenza tra il **rigo RF45** e le erogazioni liberali di **rigo RF46**. Qualora emerga una perdita, quest'ultima deve essere esposta, previa deduzione dell'importo del **rigo RF47**.

Nel rigo RF49, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RF48, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF48, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RF48, colonna 2 e quello esposto nel rigo RF54, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF48, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RF54, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RF48. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF54, colonna 2, al rigo RF49 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF48. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF54, colonna 2, al rigo RF49 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF54 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RF48.

Se nel rigo RF49, è indicata una perdita i rigi successivi RF50, RF51 e RF52 non devono essere compilati. Tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate, altrimenti deve essere indicata nel rigo RS2 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS8 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel **rigo RF50, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra rigo RF49 e l'importo di rigo RF41 del Modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se l'importo è minore di zero, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, in caso di codice 2 **l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 3**. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF51** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza della differenza tra i righe RF49 e RF50, colonna 3.

Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RF52, colonna 2**, va indicato il reddito adeguato (RF49) diminuito dell'importo di rigo RF50, colonna 3, e delle perdite di cui al rigo RF51, colonna 2. In **colonna 1** va indicato l'importo relativo alla determinazione separata da concordato da indicare nel rigo RN1 colonna 1. Nel rigo RF52, colonna 1, va indicato, quindi, l'importo corrispondente al reddito adeguato aumentato degli incentivi di portata limitata (di cui al rigo RF48, colonna 1) e diminuito del reddito del periodo di imposta 2001 (di cui al rigo RF54, colonna 1). Tale importo di colonna 1 non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RF52.

11.3

Sezione Concordato preventivo

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art.33 del decreto legge n.269 del 2003, convertito dalla legge n.326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel **rigo RF53, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 1.

In **colonna 2**, l'importo pari a quello indicato in **colonna 1** incrementato dell'8%.

Nel **rigo RF54** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 2.

In **colonna 2**, va indicato l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 7%, con un minimo di 1.000 euro.

La **casella** del **rigo RF55** deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi concordati.

11.4

Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.

Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:

- a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel **rigo RF56**, va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF57, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF58, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF59, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei rigi da RF57 a RF59 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1. In **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato in **colonna 5** (somma degli importi indicati in colonna 4 dei rigi da RF57 ad RF59), e il reddito indicato nel rigo RN15 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF61**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN15 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN15	100 +
rigo RF61	<u>50 =</u>
totale	150
rigo RF60	<u>160</u>
differenza	-10

Il **rigo RN15** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

11.5 Crediti

In base all'art. 71, comma 1, del Tuir, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF61, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2003).

Nel **rigo RF63**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF64**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RF62 colonna 2 e RF63 colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF65**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF65 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF67 della medesima colonna.

Nel **rigo RF66**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF66, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF67 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF66.

Nel **rigo RF67** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, senza tener conto dei predetti limiti percentuali.

11.6

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF68** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei **righi RF69 e RF70** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF71** va indicato l'ammontare del fondo di ammortamento dei beni indicati nel rigo RF70.

Nel **rigo RF72** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei **righi RF73 e RF74** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF75** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF76** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF77, colonna 2** va indicato il costo relativo alla produzione e in **colonna 1** va indicato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale già indicato in colonna 2.

Nel **rigo RF78** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

R12 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

12.1

Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a euro 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ;
- a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. **Si precisa che dal 1° gennaio 2004 i contribuenti devono utilizzare la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.**

Le **colonne 2 e 3** del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG-RS".

12.2

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir, il valore normale dei predetti beni, assegnati ai soci o associati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Nel presente rigo indicare:

- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche se esigibili in periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, i ricavi per attività in regime forfetario, barrando l'apposita casella, quali quelli:
 - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere al rigo RG4). Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 109-bis citato;
 - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro, delle associazioni pro-loco e delle altre associazioni che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000).

Per le associazioni sportive dilettantistiche si veda la corrispondente voce dell'Appendice.

Per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a euro 250.000.

Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001) e per le altre associazioni che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro

51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 108, comma 2 bis, lett. a) del Tuir. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4, legge 342 del 2000).

Indicare, inoltre, nella medesima colonna, barrando la casella corrispondente, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti in una delle seguenti attività:

- **manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" legge 24 dicembre 2003, n. 350 nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");**
- **fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir. Non vanno indicati i crediti di imposta sui nuovi assegni di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RG4**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Nel **rigo RG5, colonna 3**, vanno indicati tutti i corrispettivi e/o ricavi non annotati nelle scritture contabili indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2. Qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, legge n. 146 del 1998), questi ultimi vanno riportati anche in **colonna 1** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore"); in **colonna 2** indicare l'importo dell'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RG34, colonna 2, rispetto all'importo dei ricavi di cui al rigo RG2, colonna 3, per l'adeguamento ai ricavi minimi da concordato preventivo biennale (vedere la voce "Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo") già indicato in **colonna 3**.

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54 del Tuir, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS14 del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS13, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui all'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando "Il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS15, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS16 del quadro RS la quota costante.

Nella presente colonna va indicato per le erogazioni liberali in natura, il valore normale del bene merce o strumentale ricevuto in donazione (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità"). Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.

Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) beni indicati alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 53, (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) anche **tenendo conto dei valori emersi a seguito della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002, per effetto dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2008, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG10, colonna 2**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. **Gli acconti dei dividendi deliberati, ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003, distribuiti dalle società che approvano il bilancio dopo il 1° gennaio 2004, rilevano per il 5 per cento del loro ammontare;**
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'Appendice "Immobili inagibili".
- vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righe, conseguiti nell'esercizio dell'impresa. Va indicato, anche in **colonna 1**, l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n.

383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RG11** indicare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'ente non commerciale partecipante ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati e territori a fiscalità privilegiata (CFC).

Nel **rigo RG12**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG11.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG14**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nei due precedenti rigi si tiene conto anche dei valori emersi a seguito di regolarizzazione delle scritture contabili effettuata per l'art. 14 della legge n. 289 del 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nel **rigo RG15**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG16**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, nonché delle partecipazioni agli utili, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

L'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, è deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni.

b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati e dai lavoratori autonomi.

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte". Ai sensi dell'art. 62, comma 1 quater, del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 elevate a euro 95,80, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Nella medesima colonna indicare le spese e i canoni di locazione relativi a strutture ricettive per servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Si precisa che ai sensi degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c). I predetti canoni e spese relativi a quest'ultimi fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Nel predetto rigo RG16 vanno ricomprese altresì, le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG17**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG18**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati.

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n.448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RG19**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, (vedere in Appendice la voce "Immobili strumentali dell'impresa").

Nel **rigo RG20**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si precisa che i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir sono computati nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n.448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG21, colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001 **prorogata dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (si veda la voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002")**, corrispondente all'importo di **rigo RS44**. Gli importi precedenti devono essere compresi in colonna 3.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nella **colonna 2** va riportata la parte di colonna 3 relativa alle attività svolte in regime forfetario. Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività in regime forfetario indicare in **colonna 3** una percentuale evidenziandola anche nell'apposito spazio di colonna 2, quale costo forfetariamente riconosciuto, di cui al rigo RG2, colonna 2:

- del 75 per cento dei ricavi per le attività di agriturismo;
- del 91 per cento dei ricavi per le attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole");
- del 97 per cento dei ricavi per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e le altre associazioni;
- **dell'85 per cento dei corrispettivi per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 78-bis, comma 2, Tuir);**
- **del 75 per cento dei corrispettivi per le attività di fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (art.78-bis, comma 3, Tuir).**

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art.109-bis del Tuir di cui al rigo RG4 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"), devono indicare le seguenti percentuali di ricavi:

- a) Attività di prestazioni di servizi:
 - fino a euro 15.493,71 di ricavi: 85%
 - oltre euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14: 75%.
- b) Altre attività:
 - fino a euro 25.822,84 di ricavi: 90%
 - oltre euro 25.822,84, fino a euro 516.456,90: 85%.

Nella **colonna 3**, oltre gli importi eventualmente indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai rigi precedenti;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2002, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro;**

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell'importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir. Ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi:
 - 3 per cento fino a euro 6.197,48;
 - 1 per cento oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
 - 0,50 per cento oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG21, colonna 3, va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigi RS20, RS21 e RS22;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65, del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazione di lavoro dipendente, così come ri-

sultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi dell'art.65, comma 1, lett. c-*decies*), del Tuir, le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114 del Tuir effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

- **l'ammontare delle componenti positive derivante dalla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14 della L. n. 289 del 2002, effettuata anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").**

Nella presente colonna vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 65 del Tuir e precisamente per importo non superiore:

- a euro 2.065,83 a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con D.P.C.M. (lett. c-*sexies*), come modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), della L. 30 luglio 2002, n. 189);
- a euro 1.549,37 a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (c-*octies*).

Sono, inoltre, deducibili le erogazioni liberali:

- a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (c-*nonies*);
- a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità (c-*undecies*);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione");

Nel **rigo RG22** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere in Appendice la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RG23** indicare, fino a concorrenza del rigo RG11, gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'ente non commerciale partecipante ai sensi dell'art.127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC) nei limiti dell'ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG13 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicato il reddito o la perdita pari alla differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. Se l'erogazione ha per oggetto un bene, la donazione è deducibile in base al suo valore normale. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR e in particolare:

- per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'OCSE (lettera c-*sexies*);
- per le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a euro 1.549,37 favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (lettera c-*octies*).

Nel caso in cui nel **rigo RG25** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG28, colonna 2** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e le erogazioni liberali di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG27.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RG28, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto dovrà essere preceduto dal segno "-".

Nel rigo RG29, il soggetto che non ha aderito al concordato preventivo deve riportare l'importo già indicato nel rigo RG28, colonna 2. Il soggetto che ha aderito, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RG28, colonna 2 e quello esposto nel rigo RG35, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, il contribuente dovrà procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RG35, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RG28. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RG35, colonna 2, al rigo RG29 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RG28. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RG35, colonna 2, al rigo RG29 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RG35 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RG28.

Nel **rigo RG30, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra rigo RG28, colonna 2 e l'importo di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se l'importo è minore di zero o nel rigo RG28, colonna 2 risulta una perdita, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, in caso di codice 2 **l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 3**. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RG31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG29 e quello di rigo RG30, colonna 3. Se l'importo di rigo RG31 è positivo, nel **rigo RG32** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG31.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG31 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG33 colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 2, da riportare nel quadro RN al rigo RN3, colonna 2. In **colonna 1** va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003. Detta quota è pari all'importo di rigo RG29 aumentato, se presente, di rigo RG28, colonna 1 e diminuito di rigo RG35, colonna 1. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RG33.

12.3

Sezione Concordato preventivo

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art. 33 del decreto legge n.269 del 2003, convertito dalla legge n.326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel **rigo RG34, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 1.

In **colonna 2**, l'importo pari a quello indicato in **colonna 1** incrementato dell'8%.

Nel **rigo RG35** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta 2001 esposto al rigo CP15, colonna 2.

In **colonna 2**, va indicato l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 7%, con un minimo di 1.000 euro.

La **casella** del **rigo RG36** deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi concordati.

R13 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

13.1

Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate) residenti in Italia.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel Modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

ATTENZIONE I crediti d'imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa non devono essere indicati nel presente quadro ma nel quadro RU del modello UNICO SP e attribuiti ai soci.

13.2

Sezione I

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa; in particolare:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice attività; **si precisa che la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 che i contribuenti devono utilizzare dal 1° gennaio 2004 è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it;**
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
 - 1** se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
 - 2** se trattasi di società semplici;
 - 3** se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
- **colonna 4**, la quota percentuale di partecipazione;
- **colonna 5**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita preceduta dal segno "-") della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- **colonna 6**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 7**, va barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 8**, la quota di reddito assoggettabile a determinazione separata dell'imposta di cui all'art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 (Concordato preventivo), già ricompresa nell'importo indicato a colonna 5.
- **colonna 9**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dal-

l'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";

- **colonna 10**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- **colonna 11**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

13.3

Sezione II

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo. Nel **rigo RH9, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE. **In colonna 1, va indicata la somma delle quote di reddito provenienti dalle stesse società da assoggettare a determinazione separata dell'imposta (importi positivi di colonna 8), fino a concorrenza dell'importo della precedente colonna 2.**

Nel **rigo RH10** quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se la differenza tra i rigi RH9 e RH10 è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS2 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS8 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo.

In tal caso nel **rigo RH11, colonna 2**, va indicato zero e i rigi RH12, RH13 e RH14 non vanno compilati.

Se l'importo di rigo RH11, colonna 2, è di segno positivo, nel successivo **rigo RH12** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH11, colonna 2.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (Concordato preventivo) già compresa nell'importo indicato in colonna 2. Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche da detta quota di reddito.

Nel **rigo RH13, colonna 2**, va indicata la differenza fra rigo RH11, colonna 2 e rigo RH12. **In colonna 1 del rigo RH13 va indicata la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta (Concordato preventivo) già compresa nell'importo indicato in colonna 2. Si ricorda che le perdite possono essere dedotte anche da detta quota di reddito.**

Nel **rigo RH14**, va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo RH13, colonna 2, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Qualora sia stata compilata la colonna 9, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH14 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH13, colonna 2, e la somma degli importi di colonna 9, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RH15**, va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno " - ") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel rigo RH16, colonna 2, va indicata la somma algebrica dei rigi RH13, colonna 2, RH14 e RH15.

Tale somma va riportata, nel rigo RN8 del quadro RN.

In colonna 1 va riportata rispettivamente la somma degli importi indicati alle colonne 1 del rigo RH13. Si tenga presente che tale importo non può essere superiore all'importo indicato in colonna 2.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9 riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta nella misura intera.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri crediti, nel rigo RN13 colonna 2 del quadro RN.

Nel **rigo RH18**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti").

Tale importo va riportato unitamente agli altri crediti della stessa natura nel rigo RN23, colonna 2, evidenziato anche in colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13, colonna 2 ed evidenziato nel rigo RN13 colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, vanno indicati gli altri crediti, tra i quali l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nel **rigo RH21**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Nel **rigo RH22** indicare la somma dei rigi RH20 e RH21, e riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RN25 del quadro RN.

Nel **rigo RH23** va indicato l'ammontare delle ritenute di acconto indicate in colonna 10; tale ammontare, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato al rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

R14 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

14.1

Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società ed enti non residenti, quali le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale, le società e associazioni tra artisti e professionisti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), le società non residenti di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (c.d. CFC), che eccede il reddito indicato nella sezione II del quadro RM del presente modello o di quello dell'anno precedente.

ATTENZIONE Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel 2003, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempre che l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

14.2**Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche**

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) d'ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza d'alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi d'emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito d'imposta compete nella misura del 51,51 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
- c) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- d) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- e) il credito d'imposta compete nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- f) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 3-bis del TUIR;
- g) il credito d'imposta compete nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
- h) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 4 del D.L.23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla L.22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- i) il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale se

condo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art.40 del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326;

l) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav);

m) il credito d'imposta non compete neanche nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art.2433 bis del c.c., in base alle disposizioni previste dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

ATTENZIONE Si ricorda che per gli utili corrisposti nel 2003, deve essere utilizzata la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 322, approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004 (pubblicata nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2004).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 51,51 per cento, come specificato alla lettera a), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 42 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 51,51 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 43 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 33 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 34 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 35 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera g), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 37 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI8**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera h), indicando:
 - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 38 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;
- nel **rigo RI9**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 51,51 per cento, come specificato alla lettera i), indicando:

- nella colonna 1, gli utili pagati nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 40 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998;

Nei **righi** da **RI1** a **RI9**, indicare rispettivamente:

- nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta determinato applicando agli utili indicati in colonna 1 la corrispondente percentuale;
- nella colonna 3, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI10**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:

- nella colonna 1, gli utili percepiti nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente;
- nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI11**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, come specificato alla lettera m), indicando:

- nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2003, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto. Si ricorda che le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono soggetti alla disposizione transitoria indicata alla lettera q) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003; a tal fine utilizzare l'importo indicato nel punto 41 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nel **rigo RI12**, riportare nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da **RI1** a **RI11**. L'importo indicato al **rigo RI12**, colonna 1, deve essere riportato nel **rigo RN7 del quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI12**, colonna 2, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN13, colonna 2 del quadro RN**; si precisa che il totale dei crediti d'imposta limitati devono essere riportati anche al **rigo RN13**, colonna 1; l'importo indicato al **rigo RI12**, colonna 3, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN26, colonna 2 del quadro RN**;

- nel **rigo RI13**, riportare gli utili, già indicati nel **rigo RI12**, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI14**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI7** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti"). Riportare tale importo nel quadro RN **rigo RN23**, colonna 1.

14.3

Sezione II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI15, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI16**, colonna 1, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI17**, colonna 1, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI18**, colonna 1, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
 - derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
 - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rap-

porti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;

- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Nel **rigo R19, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2003, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo devono essere indicati, esclusivamente, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nella rigo **R20**, colonna 1, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo R21**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righe da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righe stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nella colonna 2 dei righe da **R15** a **R20**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel rigo **R22**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righe da **R15** a **R21**. L'importo indicato al rigo **R22**, colonna 1, sommato agli altri redditi, deve essere riportato nel **quadro RN rigo RN7**. L'importo indicato al rigo **R22**, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **quadro RN rigo RN26, colonna 2**.

R15 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

15.1

Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir. Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili (art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir).

Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 81, comma 1, lett. b), del Tuir).

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi.

Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL24.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RL5**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta").

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL7**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.

Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art.54, comma 5, penultimo periodo.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL12**, indicare i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi dei rigi da RL1 a RL12.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei rigi da RL14 a RL21 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi o proventi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo o provento, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL1, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; per i terreni acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quelli dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.

Nel **rigo RL15**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL2, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Per i per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per effetto dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modificazioni, e per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2003 per effetto, dell'art.2, comma 2, del decreto legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni può essere assunto, in luogo del predetto costo o valore d'acquisto, il valore della rivalutazione determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile (a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 7, commi da 2 a 6, della L. n. 448 del 2001). Le predette disposizioni si applicano anche per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003 per effetto dell'art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL4, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

ATTENZIONE Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nei rigi RL14, RL15 e RL16 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto ovvero del valore della perizia giurata di stima proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nei **righi RL17 e RL18**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai rigi RL8 e RL9. Nel **rigo RL19**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10. Nei **righi RL20 e RL21**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai rigi RL11 e RL12.

Nel **rigo RL22**, indicare il totale dei rigi da RL14 a RL21.

Nel **rigo RL23**, indicare la differenza tra i rigi RL13 e RL22; tale differenza va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.

Nel **rigo RL24**, indicare il totale delle ritenute d'acconto subite che, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

ATTENZIONE Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei rigi RL1, RL2, RL3, RL4, RL7, RL8, RL9, RL10, RL11 e RL12 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

R16 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA, REDDITI DI FONTE ESTERA E REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

16.1

Sezione I

Redditi di capitale di fonte estera

Nella presente sezione vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (vedere in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").

In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelli con regime fiscale equiparato, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO.

Ciò premesso, nei righi da **RM1** a **RM3**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.

Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L.n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Anche in tal caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2008 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nel presente rigo, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

16.2

Sezione II Redditi derivanti da imprese estere partecipate

La presente sezione deve essere compilata nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2004 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC.

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, nel presente quadro deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigi da RM6 a RM9**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2004 dal soggetto controllante, ovvero nell'ipotesi particolare sopra illustrata, il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN18 e il reddito di cui al rigo RN15, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM10**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1, in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM6 a RM9;
- in **colonna 2**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24. (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo 32.2, voce acconti);
- in **colonna 3**, l'importo da versare, corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.

Se tale differenza è negativa, indicare l'importo a credito in **colonna 4** (senza farlo precedere dal segno "-") e riportare lo stesso nel rigo RX7, colonna 1, quadro RX, della presente dichiarazione. I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRPEG) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

16.3

Sezione III Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282 del 2002

Nella **Sezione III** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e **dell'art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47**, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei **rigi RM11 e RM12** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 2 è parte di un versamento cumulativo.

R17 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE

17.1 IRPEG

Nella **colonna 2** dei **rigi da RN1 a RN10**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.

Si ricorda di riportare, in colonna 1 i redditi agevolabili da adeguamento al concordato preventivo di cui all'art.33 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, indicati nei rispettivi quadri RC, RE, RF, RG e RH.

Nel **rigo RN11**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, di cui sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel rigo RN12, colonne 1, va indicata la somma della colonna 1 dei rigi RN1, RN2, RN3, RN8 e RN9. In colonna 2 va indicata la somma della colonna 1 dei rigi RN4, RN5, RN6, RN7, RN10, RN11 e della colonna 2 dei rigi RN1, RN2, RN3, RN8 e RN9.

Nel **rigo RN13, colonna 2** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e **il credito d'imposta previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di cui all'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003**, in **colonna 1**, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.

Nel **rigo RN14**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma dei rigi RN12 e RN13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS27.

Nel **rigo RN15 colonna 2**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

$$\text{rigo RN12, colonna 2} + \text{rigo RN13, colonna 2} - \text{rigo RN14.}$$

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro del relativo reddito di impresa, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non operativi e che dichiarano, nel rigo RN15 colonna 2, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF60, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF60, colonna 5), se trattasi di ente non commerciale che compila il quadro RF, ovvero alla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN15, colonna 2 al predetto reddito imponibile minimo diminuito dell'importo di rigo RF60, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito.

In colonna 1 del rigo RN15 va indicato l'importo già esposto nel rigo RN12, colonna 1. Tale importo non può essere superiore a quello di colonna 2.

Nella colonna 1 dei rigi da RN16 a RN17 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 34 per cento e/o ad aliquota agevolata compreso quello assoggettato a determinazione separata dell'imposta da adesione al concordato preventivo (decreto legge 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326), in colonna 2, l'aliquota ed in colonna 3, l'imposta relativa.

Nel **rigo RN18**, va indicata l'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al reddito imponibile del rigo RN15 ed è uguale alla somma della colonna 3 dei rigi RN16 e RN17.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati, qualora, per gli stessi, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN20**, va indicata la somma degli importi dei rigi RN18 e RN19.

Nel **rigo RN21, colonna 2** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RN20 il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicati nel quadro RS rigo RS37 e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, le donazioni in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, fino ad un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta di cui al rigo RN20; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**.

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto importo va assunto al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN23, colonna 2**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi ordinario risultante dalla differenza di rigo RN13, colonna 2 e rigo RN13 colonna 1.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare in **colonna 1** la parte di credito di imposta riferibile a detti utili (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti").

Nel **rigo RN24**, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; in particolare indicare:

- in **colonna 1**, il totale dei crediti esposti nelle colonne 10 e 11 dei rigi da RS55 a RS58 di cui al quadro RS (art. 127-bis, comma 6 e comma 7 del TUIR);
- in **colonna 2**, il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1, nonché il credito d'imposta figurativo.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta"). **Si ricorda che, ai fini della comunicazione di alcuni dati relativi al suddetto credito d'imposta, occorre compilare il "Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta" di cui al quadro RS.**

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta quali:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante. Si ricorda che con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg;
- il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001.

Nel **rigo RN26, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante); detta ultima ritenuta va indicata anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27**, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei rigi da RN22 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta lorda dovuta oppure la differenza con il segno " - " a favore del dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN20 - RN21 - RN27.

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza dell'IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1, colonna 4, del Mod. "UNICO 2003 ENC").

Nel **rigo RN31**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRPEG che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento Mod. F24).

Nel **rigo RN32**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento dell'acconto dell'IRPEG;
- **colonna 2**, l'ammontare degli acconti relativi al periodo d'imposta 2003 versati dal contribuente;
- **colonna 3**, la somma di colonna 1 e colonna 2 del rigo RN32.

Nel **rigo RN33**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento a saldo dell'IRPEG;
- **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta dovuta e risultante dalla seguente formula: rigo RN28 - rigo RN29 - rigo RN30 + rigo RN31 - rigo RN32, colonna 3 - rigo RN33, colonna 1. Se invece il risultato è negativo, esso va indicato nel **rigo RN34**, senza segno "-", come imposta a credito.

Nel **rigo RN35**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi distribuiti da società non residenti, la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi di rigo RN23, colonna 1, con l'imposta di rigo RN20, diminuita delle detrazioni di rigo RN21 ed assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN22. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN34; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza da riportare nel rigo RN35.

Nel **rigo RN36**, va indicata la differenza tra RN34 e RN35.

Nel **rigo RN37**, va indicata la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.

Nel **rigo RN38**, va indicata la somma delle eccedenze IRPEG utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ7) e da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ13).

Nel **rigo RN39**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza tra RN36-RN37-RN38, da riportare nel rigo RX1, colonna 1, del quadro RX.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 10,33.

R18 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

18.1 **Generalità**

Il presente quadro si compone di due sezioni.

La sezione I va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-

decies del cod. civ., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero risultano perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del codice civile le operazioni di fusione e scissione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, sono stati abrogati gli articoli da 1 a 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; in particolare, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione aziendale previste dai suddetti articoli.

La sezione II va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

18.2

Sezione I Riorganizzazioni aziendali

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali.

Nel **rigo RQ2**, va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'importo delle rate o della rata relativa all'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ4**, va indicata la somma degli importi dei rigi RQ2 e RQ3, che può essere compensata in tutto o in parte:

- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- con l'eccedenze ricevute ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973 da indicare nel **rigo RQ6**;
- con l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8**, va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

18.3

Sezione II Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF

Nel **rigo RQ9**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende nonché da cessioni di beni o rami di azienda nei confronti di CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000).

Nel **rigo RQ10** va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ11**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ12**, va indicata l'eccedenza ricevuta ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nel **rigo RQ13**, va indicata l'eccedenza dell'Irpeg.

Nel **rigo RQ14**, va riportata la differenza tra il rigo RQ10 e la somma dei rigi da RQ11 a RQ13. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva dell'IRPEG sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

R19 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

19.1

Premessa

Quest'anno il quadro RU, da utilizzare per l'indicazione dei crediti di imposta, è stato completamente ristrutturato, nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'esposizione dei relativi dati.

Si segnalano di seguito le principali novità.

1. Sono state previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sei sezioni multimodulo, dalla X alla XV, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti di imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

La prima delle sezioni "pluricredito", precisamente la sezione X, è riservata al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti tre corrispondenti codici identificativi. Si indicano di seguito le "modalità di compilazione delle sezioni pluricredito".

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credi-

to) e i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell' apposito campo " Mod. N. ", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati. Ad esempio, se nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha fruito di entrambe le agevolazioni " carbon tax" e " caro petrolio", dovrà compilare due volte la sezione XIV, indicando in una i dati relativi al credito "carbon tax" e nell'altra tutti i dati relativi al credito "caro petrolio".

Si segnala che, a seguito della nuova suddivisione del quadro, i codici identificativi dei crediti d'imposta, indicati nell'apposita tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro, sono stati modificati.

Si evidenzia inoltre che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righe è identica in tutti i modelli UNICO 2004, con la conseguenza che, non essendo gli stessi crediti presenti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righe non è consecutiva.

2. I dati relativi agli utilizzi dei crediti d'imposta, sia che si tratti di compensazione interna in diminuzione delle ritenute alla fonte e dell'IVA, esposta nei corrispondenti modelli di dichiarazione, che di compensazione esterna, eseguita con il modello di pagamento F24, debbono essere indicati, diversamente da quanto previsto nel modello UNICO 2003, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

ATTENZIONE Tenuto conto che parte degli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sono stati già indicati nel modello UNICO 2003, nel presente quadro RU debbono essere esposti solo gli utilizzi dei crediti precedentemente non dichiarati.

3. In ciascuna sezione è stato aggiunto un rigo relativo all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). In particolare, si rammenta che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della presente dichiarazione unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

4. I dati relativi al credito d'imposta "compensi in natura", previsto dall'art. 6 della L. n. 488 del 1999 vanno indicati nella sezione XVI "Altri Crediti d'imposta".

5. Sono stati inseriti i crediti d'imposta di recente istituzione:

- investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, comma 13, della legge n. 289 del 2002 e delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003);
- acquisto carta per editori (art. 4, commi da 181 a 186, della legge n. 350 del 2003);
- acquisto autoambulanze e mezzi antincendio (art. 20 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003);
- cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5bis del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003).

Si segnalano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, oltre che in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni. Con riferimento all'utilizzo in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, si segnala che detta imposta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 344 del 2003, non trova più applicazione con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.

Si segnala infine che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

19.2

Sezione I

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

(art. 8, comma 10, L. n. 448 del 1998; art. 4 D.L. n. 268 del 2000 convertito dalla L. n. 354 del 2000; art. 60 L. n. 342 del 2000; art. 29, L. n. 388 del 2000; art. 6 D.L. n. 356 del 2001; art. 21, comma 7, L. n. 289 del 2002; art. 17, comma 1, D.L. n. 269 del 2003)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000 previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

L'agevolazione, in vigore sino al 30 giugno 2003 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e sospesa a seguito del raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2003), **è stata ripristinata dall' art. 17, comma 1, lettera c), del D.L. n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, fino al 31 dicembre 2004.**

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU57, colonna 2, del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espone nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel presente rigo deve essere indicato anche l'importo versato con il **codice tributo "6768"**;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei rigi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

19.3

Sezione II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000 pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000. Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU44 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espone nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.4

Sezione III

Incentivi occupazionali

ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7 L. n. 388 del 2000; art. 2 D.L. n. 209 del 2002; art. 63 L. n. 289 del 2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati esclusivamente i dati relativi al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 deve essere indicato nella sezione XII.

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge n. 388 del 2000, ha istituito un credito di imposta fruibile in via automatica, non subordinato cioè alla presentazione di un'apposita istanza, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato realizzato tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Inoltre, il comma 10 del citato art. 7 ha previsto un ulteriore credito di imposta per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 nel-

le unità produttive situate nelle aree svantaggiate, fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.

Il credito è utilizzabile mediante i seguenti **codici tributo**:

"6744" e "6745", per l'utilizzo dei contributi maturati entro la data del 30 giugno 2002;
"6732" e "6733", per l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, in quote non superiori ad un terzo del totale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002.

L'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha modificato la disciplina dell'agevolazione ed ha previsto:

- alla lett. a), primo periodo, la conferma per l'anno 2003, del credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388 del 2000, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i **codici tributo "6751" e "6758"**;
- alla lett. a), secondo e terzo periodo, per l'anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d'imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6752", "6753" e "6754"**;
- alla lett. b), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d'imposta fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il medesimo modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6755", "6756" e "6757"**.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13**, va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU36 del Mod. UNICO RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta, fruibile in forma automatica, maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388 del 2000 e, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. a) primo periodo della L. n. 289 del 2002;**
- nella **colonna 4**, **riservata esclusivamente ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU36 del Mod. UNICO/RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta maturato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b), della L. n. 289 del 2002, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate.**

Nel **rigo RU14**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate;**
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **comprensivo dell'importo indicato nella colonna 1;**
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;**
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 3.**

Nel **rigo RU15**, va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo **"6732"- "6733"- "6744"- "6745"- "6751"- "6758"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espresse nel modello UNICO/RU/ 2003;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo **"6752"- "6753"- "6754"- "6755"- "6756"- "6757"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espresse nel modello UNICO/RU/ 2003.

Nel **rigo RU16**, **colonne 2 e 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU17, colonne 2 e 4**, va indicata la differenza fra la somma dei rigi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, delle corrispondenti colonne, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa.

Il **rigo RUDM**, riservato all'indicazione degli aiuti "de minimis" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 3 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "de minimis" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto "de minimis" di cui alle colonne 1 e/o 3 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli aiuti altri "de minimis" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

19.5

Sezione IV

Investimenti delle imprese editrici

Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 L. n. 62 del 2001; DPCM 6 giugno 2002, n. 143; D.M. 7 febbraio 2003)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta fruibile in via automatica a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi. L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".

In particolare:

- nel **rigo RU18, colonne 1 e 2**, riportare l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 del rigo RU58 del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU18, colonna 3**, indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU19, colonna 3**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU18, colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo RU20, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU62 del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU21, colonne 1, 2 e 3**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espone nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU22, colonne 1, 2 e 3**, indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU23, colonne 1 e 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto successivo a quello in cui il credito è maturato;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU19 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

19.6

Sezione VII

Campagne pubblicitarie

Codice credito 07

Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, L. n. 289 del 2002; delibera CIPE n. 53 del 2003)

L'art. 61, co. 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP". Il credito può essere utilizzato nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo concesso in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e del 57 per cento del credito residuo.

Tenuto conto che è stata consentita la presentazione dell'istanza a partire dal 19 gennaio 2004, la sezione è prevista per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che hanno trasmesso l'anzidetta istanza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a seguito della quale hanno conseguito l'assenso al beneficio. La sezione deve essere compilata anche da coloro che sono decaduti dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopracitata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righe RU36 e RU37.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito spettante, pari al 30 per cento del contributo riconosciuto, in via provvisoria, con l'atto di assenso emanato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione all'istanza presentata nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a valere sui fondi stanziati, rispettivamente, per l'anno 2003 e per l'anno 2004;
- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, e il **codice tributo "6771"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma dei righe RU34 e RU36 e l'importo indicato nel rigo RU35 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
- nel **rigo RU38, colonne 1 e 2**, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

19.7

Sezione VIII

Carta per editori

Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186 L. n. 350 del 2003)

L'articolo 4, commi da 181 a 186 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 prevede la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. **Con DPCM, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità di riconoscimento del credito in argomento. L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.**

La presente sezione viene prevista per l'indicazione della spesa sostenuta per l'acquisto della carta e l'importo del credito maturato da parte dei soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della norma. Per effetto dell'art. 4, comma 181, secondo periodo, della L. n. 350 del 2003, che ha previsto uno specifico stanziamento per l'anno 2005, non è stato inserito il rigo relativo all'indicazione degli utilizzi in compensazione.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU39**, l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'importo di cui al rigo RU39, da riportare nella successiva dichiarazione.

19.8

Sezione IX

Investimenti in agricoltura

ex art. 11 D.L.

n. 138/2002 e art. 69

L. n. 289/2002

Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 69, L. n. 289 del 2002)

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. L'agevolazione è fruibile dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, che ha abolito l'esclusione prevista per gli enti non commerciali ed ha introdotto, per l'attribuzione del contributo, l'obbligo di una preventiva istanza.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per approfondimenti in ordine al regime agevolativo si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU41** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei be-

ni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;

- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell' Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU42, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, risultante dal rigo RU53, colonna 3, del modello UNICO/RU/2003;

Nel **rigo RU42, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU42, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale di intensità d'aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante, determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU42, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo 41, e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU43** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

19.9 Sezione X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10, D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 62, L. n. 289 del 2002)

ATTENZIONE I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura devono essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, è fruibile dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, che ha abolito l'esclusione prevista per gli enti non commerciali ed ha introdotto, per l'attribuzione del contributo, l'obbligo di una preventiva istanza.

Per effetto dei vari interventi normativi che hanno modificato la disciplina istitutiva del contributo, sono venuti a delinearsi tre differenti regimi agevolativi:

- il primo, non applicabile agli enti non commerciali, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
- il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne le aree

ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuto applicabili, alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno 2003.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti tre corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati dovranno riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti dovranno compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Investimenti ex art. 10
D.L. 138/2002
Codice credito TS**

1) Codice credito "TS" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002. Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti indicati nell'istanza presentata nell'anno 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1 lett. b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n. 253 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito il **codice tributo "6748"**.

**Investimenti ex art. 62
L. 289/2002
Istanza 2003
Codice credito S3**

2) Codice credito "S3" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito:

- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
- i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002, per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. **Gli importi relativi al credito maturato ed agli investimenti realizzati successivamente alla presentazione dell'istanza denegata nel 2002 devono essere ricompresi nei dati da indicare nella presente dichiarazione.**

Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"** per gli investimenti realizzati nel Sud e **"6773"** per gli investimenti realizzati nel Centro Nord.

**Investimenti ex art. 62
L. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4**

3) Codice credito "S4" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.

La previsione di detto codice è finalizzata all'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati da parte dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno presentato l'istanza (Modd. ITS e RTS) e ottenuto, nella parte di esercizio ricadente nell'anno 2004, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il codice tributo **"6760"** per gli investimenti realizzati nel Sud e **"6774"** per gli investimenti realizzati nel Centro Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione. I soggetti con periodo d'imposta 2003/2004, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall'art.62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono, altresì, indicare i dati relativi al credito maturato e utilizzato riferiti all'intero anno 2003 compilando anche il rigo RU66-bis.

Nel **rigo RU44** va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU45** vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato. In particolare:

- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dal art. 8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;

• nelle **colonne 5, 6 e 7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati. Nei **rigli da RU46 a RU65**, in corrispondenza della regione nella quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegate alla circolare n.32 del 3 giugno 2003;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU66, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:

– codice credito: **"TS"**

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 di tutti i modelli CTS presentati;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU53, colonna 3 del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo ex art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, maturato in relazione all'istanza accolta nell'anno 2002.

– codice credito **"S3"**

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare non devono compilare questa colonna;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU53, colonna 3 del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo ex art. 62 della legge n. 289 del 2002, maturato in relazione all'istanza accolta nell'anno 2003.

Con riferimento al codice credito **"S4"**, la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU66, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigli da RU46 a RU65.

Nel **rigo RU66, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU66, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU66, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il risultato potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. **I soggetti con periodo d'imposta 2003/2004 devono compilare la presente colonna solo con riferimento al codice credito "S4".**

Il rigo RU66-bis è riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2003/2004 e non deve essere compilato con riferimento al codice credito "S4". In particolare va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nella frazione dell'anno 2003 ricadente nel precedente periodo d'imposta e già indicato nel Mod. UNICO/RU/2003;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU66 maturato fino al 31 dicembre 2003;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 nella frazione dell'anno 2003 ricadente nel precedente periodo d'imposta e già indicato nel Mod. UNICO/ RU/ 2003;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU66 utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2003;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 4 del rigo RU66 riversato in relazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2003;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU66 e nelle colonne 2 e 5 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 4. Il risultato è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2003 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopraccitata normativa in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU67** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

19.10

Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.

I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità" art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) e devono essere indicati, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Investimenti innovativi
Codice credito 10**

**Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)
Spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

**Spese di ricerca
Codice credito 11**

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 L. n. 449 del 1997; artt. 53 e 54, L. n. 448 del 1998; art. 7, L. n. 488 del 1999; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, comma 74 L. n. 388 del 2000)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**

**Commercio e turismo
Codice credito 12**

Strumenti per pesare Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU68**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU69, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5, del modello UNICO/RU/2003, per il credito **"investimenti innovativi"**;
 - dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5, del modello UNICO/RU/2003 per il credito **"spese di ricerca"**;
 - dal rigo RU25, colonne 2, 3, 4 e 5, del modello UNICO/RU/2003 per il credito **"commercio e turismo"**;
 - dal rigo RU32, colonne 2, 3, 4 e 5, del modello UNICO/RU/2003 per il credito **"strumenti per pesare"**;
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU70, colonna 5**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU71, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Si segnala che detto ammontare va indicato al netto degli utilizzi effettuati nel citato periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU73, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU75, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU74 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU76, colonna 2**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 3**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 4**, la differenza tra la somma dei rigi RU69, RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 5**, la differenza tra la somma dei rigi RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.11

Sezione XII

Assunzioni
ex art. 4 L. 449/1997
Codice credito 15

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 e 17. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.

Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6700"**.

Assunzioni
ex art. 4 L. 448/1998
Codice credito 16

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

ATTENZIONE Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 deve essere indicato nella sezione III.

Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6705"**.

Incentivi per la ricerca scientifica
Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 L. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 297 del 1999, attuato con D.M. 8 agosto 2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU77**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU18 del modello UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 449/1997"**;
 - dal rigo RU36 del modello UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" per la parte riferita alla sola componente riguardante detto credito (esclusa la parte relativa al credito maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388 del 2000 e dell'art. 63 della L. n. 289 del 2002, che va indicata nella sezione III, rigo RU13)**;
 - dal rigo RU40 del modello UNICO/RU/2003 per il credito **"incentivi per la ricerca scientifica"**;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" il rigo non deve essere compilato;**
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU80, colonna 4, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU82**, la differenza fra la somma dei rigi RU78, RU79 e RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU80, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte, dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.12**Sezione XIV****Carbon tax
Codice credito 22**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8 L. 448/1998; D.P.R. 277/2000; art. 2 D.L. 268/2000, art. 2 D.L. 356/2001, art. 21, comma 7 L. 289/2002; art. 17, comma 2, D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso in base alle modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6730"**.

**Caro petrolio
Codice credito 23**

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio) (art. 1 D.L. 265 del 2000 convertito dalla L. n. 343 del 2000; art. 25 L. 388 del 2000; art. 8 D.L. n. 356 del 2001, convertito dalla L. n. 418 del 2001; art. 5 D.L. n. 452 del 2001 convertito dalla L. n. 16 del 2002; art. 1 D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 16, c. 1, D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003)

Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.

Per l'individuazione delle misure di riduzione dell'aliquota delle accise si rinvia ai DD.MM. 19 marzo 2001, 9 ottobre 2001 e 1 febbraio 2002.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2003;
- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2003;
- nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma dei rigi RU90 e RU92 ed il rigo RU91, da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

19.13**Sezione XV****Assunzione
detenuti
Codice credito 24**

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 25 - 27 - 28 - 31. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L. 193/2000; D.I. 25 febbraio 2002, n. 87)

La legge 22 giugno 2000, n. 193 ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

Sviluppo sostenibile Codice credito 25

Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, legge n. 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede l'erogazione di un contributo, fruibile anche mediante credito d'imposta, al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Integrazione culturale Codice credito 27

Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 legge n. 448 del 2001)

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione.

La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Mezzi antincendio e ambulanze Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 del D.L. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003)

L'articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, comma 1, della L. n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo, praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Istituti di cultura italiana Codice credito 31

Credito d'imposta per gli istituti di cultura italiani per la costruzione della propria sede principale (articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

L'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede, a favore degli istituti di cultura, di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, la concessione di un credito di imposta per la costruzione della propria sede principale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione.

La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU94**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU95**, da compilarsi esclusivamente per il credito "assunzione detenuti", l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU74 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Attesa la mancata emanazione della normativa di attuazione relativa ai crediti "sviluppo sostenibile", "integrazione culturale" e "istituti di cultura italiani", questo rigo potrà essere compilato, con riferimento a detti crediti, solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative;**
- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare, con riferimento al credito "assunzione detenuti", non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU99**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU95, RU96 e RU98 e l'importo indicato nel rigo RU97, utilizzabile in compensazione ai sensi

del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.14**Sezione XVI****Altri crediti d'imposta****Codice credito 99**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:

- il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. n. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare complessivo dei crediti residui non utilizzati;
- nel **rigo RU101**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5** l'importo del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 358/1997 dovute per l'anno 2003, nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo gli utilizzi effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU103**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nel rigo RU101, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.15**Sezione XVIII****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate****Codice credito 33****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della L. 289/2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)**

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n.350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.

A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002 convertito, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU108**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva, cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU109**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU108;
- nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo del rigo RU109 e l'importo del rigo RU110 utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

19.16**Sezione XIX****Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir**

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta.

Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione.

Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla **"carbon tax"** (codice credito 22) e al **"caro petrolio"** (codice credito 23) ed ai **"creditori verso EFIM"** (codice credito 32) non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

In particolare, nei righi da **RU112** a **RU115** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sottoriportata;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei rigi RU41 e RU66 rispettivamente delle sezioni IX e X). Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo al soggetto partecipato in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di maturazione del credito.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei rigi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Trasporto PMI siciliane	26	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Altri crediti d'imposta	99	XVI

R20 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**20.1**
Sezione I
Plusvalenze
realizzate entro
il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel periodo d'imposta 2003.

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti, per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai rigi RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che queste ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2003, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo, nella **colonna 1** ed indicare zero in **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3**, colonna 2 e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che si determina secondo la seguente formula: $\text{rigo RT6} - \text{rigo RT7} - \text{rigo RT8}$.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

20.2

Sezione II

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli ne-

goziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \frac{\text{valore nominale azioni} \times \text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater del Tuir).

ATTENZIONE Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.409, in mancanza del costo di acquisto, i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a ma-

turazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascuno contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di par-

tecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicate nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f), del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nei DD.MM. 24 aprile 1992, 23 gennaio 2002, 22 marzo 2002 e 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede il regime di esenzione per i redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nei citati decreti ministeriali del 24 aprile 1992 e seguenti, concernenti l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Modalità di compilazione della Sezione II

I righi da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2003.

Nel rigo **RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni qualificate o non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art.5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato -in luogo del valore d'acquisto- non consente il realizzo di minusvalenze. Pertanto in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT13**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT11** e quello del **rigo RT12, colonna 2**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo in colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, deve essere riportato nel **campo 5** del **rigo RT31**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze non compensate nella precedente Sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel rigo RT14, colonna 2, indicare dette minusvalenze. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT13, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT14**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT15**.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT16** e **RT17**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT16, RT17** e **RT18**.

Se l'importo del **rigo RT17** è superiore a quello del **rigo RT16** indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **rigi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del **2003**.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22, colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT22** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT21**.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni qualificate o non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato – in luogo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Pertanto in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT23**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT21** e quello del **rigo RT22**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo in colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, deve essere riportato nel **campo 5** del **rigo RT32**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempre che relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, colonna 2, indicare dette minusvalenze. Nel rigo RT24, colonna 1, specificare le minusvalenze utilizzate, relative ad anni precedenti.

Nel **rigo RT25**, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicate in colonna 1). La somma degli importi di cui ai rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di rigo RT23 colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT23**, colonna 2 e gli importi dei rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue, comprensive di quelle certificate dagli intermediari, vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32 suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT26**; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore, si deve tenere conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT27**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **rigi RT8 e RT18**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito, pari alla differenza tra l'importo di rigo RT27 e rigo RT28.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1999, 2000, 2001 e 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1999, 2000, 2001 e 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. II-A;
- nei **rigi RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1999, 2000, 2001 e 2002 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. II-B.

Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33 colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2003 Enti non commerciali, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10 e RT20**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del Tuir ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002.

Nei **rigi da RT35 a RT40** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2003, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni previste dall'art.5 della citata legge n.448 del 2001.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nel **campo 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nel **campo 2**, l'aliquota:
 - del 4% per le partecipazioni qualificate;
 - del 2% per le partecipazioni non qualificate.
- nel **campo 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nel **campo 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;

- nel **campo 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 3 è parte di un versamento cumulativo;

ATTENZIONE Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla determinazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n.282 del 2002.

R21 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEGENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

21.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società o dall'ente appartenente ad un gruppo, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti, alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata indicate nel predetto comma (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)").

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possano essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, l'importo del rigo RK1 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1.

21.2

Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN37 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK7** i dati relativi alle società cessionarie cui sono cedute le predette eccedenze.

21.3

Cessionario

La società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'IRPEG, deve indicare:

- nei **rigi da RK8 a RK14**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'IRPEG ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo d'imposta;
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei rigi RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito con il Modello F24;
- nel **rigo RK19**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG;
- nel **rigo RK20**, la parte dell'importo di rigo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.358 del 1997 e L. n. 342 del 2000;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi RK18, RK19 e RK20.

R22 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

22.1

Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati la data di assunzione della stessa e il relativo codice. A tal proposito si precisa che da quest'anno la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.6 è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 2 Curatore dell'eredità giacente;
- 3 Curatore fallimentare;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria).

R23 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

23.1

Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

Nei **righi** da **RP1** a **RP7**:

- nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquistate separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquistate separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquistate separatamente la data va riferita ai titoli.
- nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquistate separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nel **rigo RP8** riportare nelle colonne da 1 a 6 i totali degli importi indicati nelle colonne da 4 a 9 nei rigi da RP1 a RP7.

R24 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF e RG E PROSPETTO DEGLI ONERI

24.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- "Conferimenti agevolati";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";
- "Prospetto degli oneri";
- **"Prospetto del reddito agevolato" ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001, prorogato dalle disposizioni contenute nell'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;**
- **"Detassazione degli investimenti ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 269 del 2003";**
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- **"Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta".**

Nel **rigo RS1, campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

24.2

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF, RD o RC) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (quadro RH).

Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis, comma 1 bis, del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

Pertanto, nel **rigo RS2** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nei **righe da RS3 a RS7** devono essere riportate le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.

Nel **rigo RS8**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

I predetti righe da RS2 a RS8 devono essere compilati senza il segno "-".

ATTENZIONE Per la compilazione dei righe da RS3 a RS8 occorre tener conto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle successive proroghe di cui all'art. 2 della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Inoltre gli importi da indicare nei precedenti righe RS10 e RS11 devono essere esposti al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che, per effetto dell'adesione al concordato preventivo, abbiano proceduto all'adeguamento dei ricavi o compensi ai valori risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 (art. 33, comma 5, D.L. 269 del 2003). Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n. 37/E del 12 marzo 2004.

24.3

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei righe da RS9 a RS12 si precisa che:

- nel **rigo RS9**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS10**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di

una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

– nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.

– nel **rigo RS12**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei rigi da RS10 a RS12 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS9 non deve essere compilato.

24.4

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 11.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 12.2 relative al Quadro RG - reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

24.5

Agevolazioni territoriali o settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

I **rigi** da **RS17** a **RS19**, vanno compilati tenendo presente che:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;

- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2003;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel Modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)

10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

11 Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Province di Trieste e Gorizia

40 Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRPEG

61 Riduzione IRPEG

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
- B** Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
- C** Agevolazione già richiesta con apposita istanza
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

24.6**Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui**

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS20**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS21**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli de-commercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS22**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

24.7**Prospetto degli oneri****Oneri deducibili**

Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo. Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati nei righi seguenti:

- **rigo RS23**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del Tuir);
- **rigo RS24**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. f), del Tuir);
- **rigo RS25**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g), del Tuir); non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir);
- **rigo RS26**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **rigo RS27**, indicare il totale dei rigi da RS23 a RS26, che va riportato nel rigo RN14 del quadro RN.

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; a tal fine indicare:

- nel **rigo RS28**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 13-bis, comma 1, lett. a), del Tuir);
- nel **rigo RS29**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (art. 13-bis, comma 1, lett. g), del Tuir);
- nel **rigo RS30**, le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 13-bis, comma 1, lett. h), del Tuir);

- nel **rigo RS31**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nella lett.h) dell'art. 13-bis, comma 1, del Tuir (art. 13-bis, comma 1, lett. h-bis), del Tuir);
 - nel **rigo RS32**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:
 - A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
 - B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
 Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir). Per gli oneri di cui ai righe RS29, RS30, RS31 e RS32 vedere in Appendice la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta";
 - nel **rigo RS33**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle istituzioni riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir). Si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000, tra gli oneri detraibili di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
 - nel **rigo RS34**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a euro 1.500 (per effetto dell'art. 90, comma 9, lett. a), della legge n. 289 del 2002). La detrazione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche;
 - nel **rigo RS35**, le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo non superiore a euro 2.065,83 (art. 13-bis, comma 1, lett. i-quater).
La detrazione prevista nei precedenti righe RS32, RS33 e RS34 è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall'Amministrazione finanziaria;
 - nel **rigo RS36**, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, è elevato al 30 per cento.
- Nel **rigo RS36**, il totale dei righe da RS28 a RS36 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

24.8

Prospetto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Le disposizioni di cui al citato art. 4, comma 1, sono state prorogate:

- dall'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004;

– dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18 febbraio 2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

L'agevolazione non spetta ai soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS38**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi da RS39 a RS43**, gli investimenti realizzati nell'esercizio in corso alla data del 25 ottobre 2001 e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righe, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS44**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS38 e la media degli importi indicati nei righe da RS39 a RS43 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RF41, colonna 1, o RG21, colonna 1, o RC7 o RE17 o RD11;

24.9

Detassazione degli investimenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 269 del 2003

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, export, stage aziendali, sostenuti nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (vedere la voce "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").

AVVERTENZA In relazione alla detassazione del reddito d'impresa per le spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (art. 1, comma 1, lettera b), del DL n. 269 del 2003), è necessario tener presente che la Commissione Europea, alla data di approvazione del presente modello, sta valutando se tale misura agevolativa assuma la natura di aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e se la stessa sia conseguentemente compatibile con il mercato comune. Si ricorda che la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RS45**, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003;
- nei **righe da RS46 a RS48**, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali sostenuti in ciascuno dei tre periodi precedenti;
- nel **rigo RS49**, il 10 per cento dell'importo indicato nel rigo RS45, aumentato del 30 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS45 e la media degli importi indicati nei righe da RS46 a RS48;

- nel **rigo RS50**, l'importo corrispondente alla media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta in cui si fruisce dell'agevolazione. Ai fini del calcolo della media non si tiene conto degli esercizi in perdita. Se tutti gli esercizi della media sono in perdita l'importo da indicare in tale rigo è pari a zero e, conseguentemente, non spetta alcuna agevolazione;
- nel **rigo RS51**, il minore tra l'importo di rigo RS49 e il venti per cento dell'importo di rigo RS50;
- nel **rigo RS52**, l'importo delle spese direttamente sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione;
- nel **rigo RS53**, l'ammontare delle spese sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- nel **rigo RS54**, il totale degli investimenti detassati (RS51 + RS52 + RS53) da riportare nel rigo RF41 o nel rigo RG21 a seconda della contabilità utilizzata.

24.10

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1, dell'art. 127-bis del Tuir e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato anzitutto a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del Tuir; è altresì finalizzato a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere sempre compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, deve essere, pertanto, compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righe non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 12 dei righe da RS55 a RS58, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Decreto n. 429 del 2001;
- nel **campo 4**, l'importo, per ogni CFC, di cui al campo 7, del corrispondente rigo del quadro RS, di Unico ENC-2003. Nel caso in cui tale prospetto non sia stato compilato poiché nel precedente periodo di imposta non sono stati distribuiti utili, indicare l'importo evidenziato per ogni CFC, in colonna 2 del quadro RM, Unico ENC-2003;
- nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dalla colonna 2, del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 127-bis, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; tale importo, desunto dal rigo RF40 (o dal rigo RG23) della presente dichiarazione, deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma dei valori dei campi 4 e 5.

Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;

- nel **campo 7**, la differenza, da riportare all'anno successivo tra la somma degli importi dei campi 4 e 5 e l'importo di campo 6;
- nel **campo 8**, l'importo di campo 12, del corrispondente rigo del quadro RS, del Mod. Unico ENC-2003. Nel caso in cui il presente prospetto del quadro RS relativo al periodo d'imposta

- precedente non sia stato compilato poiché in tale periodo non sono stati distribuiti utili rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir, indicare l'importo evidenziato in colonna 6 del corrispondente rigo del quadro RM del Mod. Unico ENC-2003;
- nel **campo 9**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM6 a RM9) del quadro RM della presente dichiarazione;
 - nel **campo 10**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dalla CFC, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2003 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC, fino a concorrenza dell'imposta del campo 8;
 - nel **campo 11**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 6; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 8 + campo 9 - campo 10. Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nelle colonne 10 e 11 di ciascuno dei rigi da RS55 a RS58 del quadro RS (art. 127-bis, comma 6 e comma 7 del TUIR), deve essere riportato nel rigo RN24, quadro RN, della presente dichiarazione;
 - nel **campo 12**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 8 e 9 e la somma dei campi 10 e 11;

24.11

Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta

Il presente prospetto deve essere compilato per comunicare alcuni dati riguardanti il credito d'imposta, soltanto nel caso in cui il contribuente abbia pagato all'estero imposte resesi definitive nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Si precisa che il prospetto deve essere compilato anche qualora per le imposte definitive non sia stato possibile l'utilizzo del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. Si ricorda che si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati diversi, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte definitive sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti, il contribuente deve utilizzare un ulteriore quadro RS, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

Si fa, altresì, presente che nel prospetto non devono essere indicati i redditi conseguiti dalle imprese estere partecipate, localizzate in Paesi o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddette CFC).

In particolare nei rigi da RS59 a RS63 devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice del Paese o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in *Appendice*);
- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2003 indicare "2003";
- nella **colonna 3**, il reddito estero;
- nella **colonna 4**, la parte di reddito estero, già compreso nell'importo di colonna 3, relativo ai dividendi;
- nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero e resesi definitive nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta relativo alle imposte di colonna 5 utilizzato nella presente dichiarazione ed indicato nel rigo **RN24, col. 2**, unitamente ad eventuali altri crediti.

R25 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI E FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

25.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di rivalutazione dei beni delle imprese ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, (Sez. I);
- dai soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342, (Sez. II);
- dai fondi pensione e dalle altre forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Sez. IV).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) all'art. 2, comma 25, con la modifica dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente alle imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 13 aprile 2001 n. 162.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il pagamento può essere, altresì, effettuato in tre rate annuali, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, come previsto dalla legge n. 342 del 2000.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per effetto del richiamo all'art. 10 della L. n. 342 del 2000, contenuto nel successivo articolo 15, possono avvalersi della riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei beni e di affrancamento dei maggiori valori, anche i soggetti in contabilità semplificata nel rispetto delle modalità previste dal medesimo art. 15 della citata L. n. 342 del 2000.

È prevista, inoltre, la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del Tuir, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

25.2

Sezione I

La **sezione I** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa. Nel **rigo RY1** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY2** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY3** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

25.3

Sezione II

La **sezione II** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

Nel **rigo RY4** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY5** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY6** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

25.4

Sezione III

Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare; nel rigo RY8 l'importo già indicato nel rigo RY7. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella "Versamento rateale" e va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY7.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

25.5

Sezione IV

La presente sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi, applicata nell'anno 2003, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124).

La dichiarazione va presentata con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno e a tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La presente sezione, in particolare, va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- A)** fondi pensione in regime di contribuzione definita di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 124;
- B)** forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, (di seguito "vecchi fondi"), in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D)** fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili sempreché siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E)** "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;
- G)** fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i fondi interni, istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, e per i fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente, utilizzando il quadro RI, sezione I, del Mod. UNICO 2004 - "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".

Per le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri utilizzando il quadro RI, sezione II, del Mod. UNICO 2004 - "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati".

Qualora le linee di investimento di un fondo non possano essere indicate per insufficienza dei righe nel medesimo modulo, si utilizzerà un ulteriore modulo avendo cura di compilare il rigo RY10 riportando la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Nel caso in cui l'ente gestisca più fondi dovrà compilare un modello per ognuno dei predetti fondi indicando nel rigo RY10 la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Per i fondi pensione indicati alle lettere A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari alla differenza tra:

– il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenzia-

li e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;

- il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lettera B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli OICR siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati alla lettera D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Tale valore è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per i fondi indicati alla lettera E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati alla lettera F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

I fondi indicati alla lettera G) sono comunque tenuti, fino al termine del periodo transitorio, anche al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento gestite dal fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accREDITamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accREDITato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accREDITamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accREDITate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 12 e/o 20 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accREDITamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel rigo RY9 va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nei righe da **RY10** a **RY12**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei **redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui all'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti** o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva; **il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli OICR siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.**
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2004 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);

- nel **campo 12**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli dell'esercizio precedente (**importo di campo 20 del quadro RY del Mod. UNICO 2003 "Enti non commerciali", comprensivo del risparmio d'imposta indicato nel campo 20 del quadro RY del Mod. UNICO 2002 "Enti non commerciali" qualora non confluito o utilizzato, in tutto o in parte, nel Mod. UNICO 2003**);
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 15**, l'ammontare dell'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, applicata dai fondi pensione indicati nella lett. G) sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- nel **campo 16**, **nell'ipotesi che l'imposta sostitutiva (campo 10), già abbattuta del credito d'imposta (campo 7) sia superiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (campo 12), l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza tra il campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e il campo 12, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;**
- nel **campo 17**, l'ammontare del credito d'imposta indicato nel rigo RX10 del quadro RX del Mod. UNICO 2003 "Enti non commerciali" non utilizzato in compensazione;
- nel **campo 18**, **l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 16 e 17.**
La differenza tra i predetti importi, se negativa, costituisce credito da riportare nel quadro RX e può essere utilizzata in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta del periodo successivo;
- nel **campo 19**, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente, la differenza tra l'importo di campo 12 e quello di campo 10;
- nel **campo 20**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 21**, **l'ammontare del risparmio d'imposta, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 19 e 20, accreditato, utilizzando le imposte sostitutive dovute da altre linee di investimento, gestite dal fondo, che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione positivi;**
- nel **campo 22**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 19 e 20 e l'importo di campo 21.

R26 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

26.1 Generalità

ATTENZIONE I contribuenti che nel corso dell'anno 2003 hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500.

Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e

titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis, del Tuir; c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione negli appositi quadri (RI, RL, RM e RT), secondo le istruzioni ivi fornite. Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari ai nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

26.2

Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
 - 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
 - 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;

- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
 - 1 se denaro;
 - 2 se assegni bancari
 - 3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2003, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. del 18 febbraio 2004 n. 40.

26.3**Sezione II**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

26.4**Sezione III**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
 - 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
 - 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
 - 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e il codice operazione nella **colonna 3**.

Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

R27 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

27.1**Generalità**

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti nel periodo d'imposta di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

27.2

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2004 ORDINARIO quadro SQ.

27.3

Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

27.4

Prospetto C - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del Tuir (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti:
 - D.M. 24 aprile 1992;
 - D.M. 23 gennaio 2002;
 - D.M. 22 marzo 2002;
 - D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzione dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod.

770/2003 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

27.5
Prospetto D -
Proventi derivanti da
operazioni di riporto,
pronti contro termine
su titoli e valute e
mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

27.6
Prospetto E -
Proventi da depositi a
garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

27.7
Prospetto F -
Ritenute alla fonte
operate

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2002 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2003 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo **RZ31**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo effettivamente versato che corrisponde a quanto indicato nella colonna "Importo a debito versati" del modello di pagamento F24. Tale importo, di regola dovrebbe corrispondere alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nelle ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003 già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 30 giugno 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003 in alcuni comuni situati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9, barrare la casella del punto 10 e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso pe-

riodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo. Nel punto 11 va indicata la data del versamento.

27.8

Riepilogo
delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ30** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod 770/2004 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ32, colonna 4.

Nel **rigo RZ31** va indicato l'eventuale importo dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod 770/2004 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6 del rigo RZ32** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ 32, colonna 5;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute.
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scoppio dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2004, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R28 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2003, per effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23, annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del mod. 770/2004 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sex, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" riportata in Appendice;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R29 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

29.1 Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi

conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, **che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, del Tuir che individuano i Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.**

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

29.2

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

29.3

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III, riservata alle perdite d'impresa non compensate**;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

29.4

Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;

- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"1" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
"2" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;

"3" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);

"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;

"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;

"5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;

"7" – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

29.5

Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

29.6

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2004 Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5 del Tuir;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;
- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**.

Nel caso in cui nel rigo FC38 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC43 senza essere preceduta dal segno “-”.

- nel **rigo FC41**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC40.
- nel **rigo FC42**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC40 e quello di cui al rigo FC41.
- nel **rigo FC44**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

29.7

Sezione III Perdite non compensate

Nei rigi da FC45 a FC46 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC41 del presente quadro.

Nel rigo FC47 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

29.8

Sezione IV Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78%;

- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC42;

- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC44.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2004 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

29.9

Sezione V Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

R30 - QUADRO EC - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COMPONENTI NEGATIVI

30.1

Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dal nuovo TUIR – vale a dire dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 – e, in particolare, dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un **apposito prospetto**,

costituente parte integrante della dichiarazione dei redditi e dal quale risultino, inoltre, le divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'abrogazione della citata disposizione civilistica e l'introduzione del suddetto prospetto per la deduzione extracontabile di maggiori rettifiche di valore e accantonamenti spiegano effetto a decorrere dall'esercizio 2004 e, quindi, non si riflettono sulla redazione del bilancio e della dichiarazione relativi al presente modello.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, invece, l'applicazione dei nuovi criteri di redazione del bilancio – con la conseguente impossibilità di imputare al conto economico rettifiche ed accantonamenti per motivi fiscali – può precedere quella della nuova normativa sul reddito d'impresa introdotta dal citato D.Lgs. n. 344 del 2003. Quest'ultima, infatti, in caso di esercizio "a cavallo" dell'anno solare, si rende applicabile a partire solo dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2004; mentre, per le modifiche alla disciplina civilistica del bilancio è prevista una decorrenza obbligatoria per gli esercizi chiusi successivamente al 30 settembre 2004 e una decorrenza facoltativa (nel senso che è data sia la possibilità di applicare i nuovi criteri, sia la possibilità di continuare ad applicare quelli precedenti) per i bilanci relativi agli esercizi chiusi entro la suddetta data del 30 settembre 2004. Così, ad esempio, un ente non commerciale con esercizio 1° aprile 2003 – 31 marzo 2004 potrebbe decidere, ai fini della redazione del bilancio, di applicare le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003 ovvero di applicare ancora quelle precedenti, fermo restando il passaggio dall'IRPEG all'IRES solo a partire dal successivo esercizio (1° aprile 2004 – 31 marzo 2005); in presenza, invece, di un esercizio con chiusura successiva al 30 settembre 2004 (ad esempio, 1° novembre 2003 – 31 ottobre 2004), l'applicazione dei nuovi criteri civilistici si renderebbe obbligatoria, pur sempre restando fermo che il passaggio all'IRES avverrà solo a partire dall'esercizio successivo (1° novembre 2004 – 31 ottobre 2005).

Proprio per ovviare alla situazione dei soggetti che adottano, per obbligo di legge o per libera scelta, da subito la nuova disciplina civilistica, ma per i quali si rende ancora applicabile la disciplina dell'IRPEG, che – salvo alcune eccezioni – non contempla deroghe all'obbligo di imputazione al conto economico dei componenti negativi, è stata prevista un'anticipata decorrenza delle disposizioni [citato art. 109, comma 4, lett. b)] in materia di deduzione extracontabile di taluni componenti negativi. A ciò provvede la norma transitoria recata dall'art. 4, comma 1, lett. h), n. 2, del richiamato D.Lgs. 344 del 2003, la quale stabilisce che tali disposizioni "…si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati… nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data".

La richiamata lettera h) del comma 1 dell'art. 4, peraltro, con un'altra disposizione transitoria, di carattere generale, prevede che l'apposito prospetto può essere utilizzato anche per attuare il c.d. "disinquinamento" dei bilanci anteriori a quello da cui decorrono per obbligo o per scelta le nuove disposizioni civilistiche. In particolare, il n. 1) della citata lettera h) stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione extracontabile si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati "…in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto".

In virtù del combinato disposto delle riportate previsioni transitorie, dunque, con riferimento al presente modello di dichiarazione, **la compilazione dell'apposito prospetto può riguardare i soli soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare** che redigono il bilancio (anche facoltativamente) applicando le nuove regole civilistiche e che intendono:

- avvalersi della possibilità di dedurre extracontabilmente ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "**eccedenza di periodo**");
- procedere, in applicazione delle nuove regole civilistiche, alla eliminazione ("disinquinamento"), senza effetti fiscali, dell'importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti (c.d. "**eccedenza progressiva**").

Con specifico riguardo a tale seconda previsione, la cui portata è quella di far salvi gli effetti delle maggiori deduzioni operate in precedenza per ragioni fiscali, attraverso il trasferimento dei corrispondenti importi nell'apposito prospetto, si precisa che la stessa si rende applicabile tanto se l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti stornato dalle scritture contabili viene imputato ad aumento del patrimonio netto quanto se viene imputato al conto economico come sopravvenienza attiva dell'esercizio in cui avviene detta correzione (nel qual caso, come indicato dalle istruzioni al **ri-go RF34**, si dovrà apportare una corrispondente variazione in diminuzione del reddito imponibile). Va, inoltre, osservato che il "disinquinamento" può riguardare anche i casi in cui per la deduzione di un componente negativo si sia proceduto, nei bilanci precedenti, ad iscrivere un'apposita riserva in sospensione d'imposta (come, ad esempio, per la riserva ammortamenti anticipati): ciò, del resto, appare in linea con l'impostazione del nuovo Tuir di non subordinare la deducibilità degli ammortamenti o delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico all'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto. La nuova disciplina del reddito d'impresa (cfr. art. 109, comma 4, lett. b, terzo periodo) si limita, infatti, semplicemen-

te a porre la condizione che, in caso di distribuzione di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto – con esclusione della riserva legale – e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifici tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti che intacca tale livello minimo concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

30.2

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 344 del 2003: ammortamenti (**righe da EC1 a EC6**); altre rettifiche di valore (**righe da EC7 a EC11**); accantonamenti (**righe da EC12 a EC17**).

La prima sezione, in particolare, riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un decimo del relativo costo).

La seconda sezione riguarda le svalutazioni dei beni, diversi da quelli ammortizzabili, ammesse dalla disciplina fiscale del reddito d'impresa.

La terza sezione riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

– la **colonna 1** va compilata nel caso in cui si procede alla eliminazione dal bilancio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in esercizi anteriori a quello oggetto della presente dichiarazione per ragioni esclusivamente fiscali. A tal fine, occorre indicare l'importo di tali rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) e di tali accantonamenti così come risulta al termine del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione: vale a dire, al netto del riassorbimento di tali rettifiche e accantonamenti verificatosi nel periodo stesso. Così, ad esempio, ipotizzando che un bene strumentale sia stato completamente ammortizzato per effetto dello stanziamento di quote di ammortamento anticipato imputate a riserva per un importo complessivo pari a 300 e che l'ente intenda procedere alla eliminazione dal bilancio di tali ammortamenti, l'importo da indicare in colonna 1 sarà dato da 300 meno la quota di ammortamento civilistico stanziata per il periodo oggetto della presente dichiarazione; analogamente, in caso di alienazione dello stesso bene nel corso del periodo, in colonna 1, non andrà indicato alcun importo, essendosi verificato il completo riassorbimento – sotto forma di maggior plusvalenza ovvero di minor minusvalenza fiscale – dell'eccedenza di costi non imputati a conto economico ma fiscalmente dedotti nei precedenti periodi. Identiche considerazioni valgono, ovviamente, anche ai fini della compilazione della colonna 1 della sezione II, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, di eventuali riprese di svalutazioni in precedenza operate nonché della sezione III, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, dell'avvenuto utilizzo dei fondi in precedenza stanziati per motivi esclusivamente fiscali;

– la **colonna 2** va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale. Così, ad esempio, qualora un ente che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi.

Con specifico riferimento al rigo EC8, si precisa che il prospetto può essere utilizzato solo per operare il c.d. disinquinamento dei bilanci precedenti, qualora negli stessi siano state effettuate svalutazioni di titoli obbligazionari negoziati in applicazione dell'art. 2426, secondo comma, del cod. civ. Ciò in virtù di quanto previsto dalla disposizione della lett. a) del comma 4 dell'art. 94 del nuovo Tuir (richiamata dal comma 2 del successivo art. 101), secondo cui in questo caso non è comunque applicabile la deduzione extracontabile delle rettifiche di valore;

– per quanto attiene la **colonna 3** (decrementi), si avverte che la stessa non va compilata; ciò nel presupposto che l'eccedenza di periodo indicata in colonna 2 non può subire decrementi con riferimento allo stesso periodo d'imposta in cui si genera. La previsione di tale colonna nel presente modello, dunque, risponde a mere esigenze di impostazioni del prospetto;

– nelle **colonne 4 e 5** delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e/o 2. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei righe EC6, EC11 ed EC17 va riportato nel **rigo RF43**. Si precisa che, in ca-

so di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.

La quarta sezione è destinata alla indicazione dei totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In particolare, nel rigo EC18 va riportata la somma degli importi indicati nelle colonne EC6, EC11 ed EC17. L'importo risultante dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo EC18 va indicato in colonna 1 del rigo EC19. In colonna 2 del rigo EC19, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accantonata a riserva.

R31 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI

31.1

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

31.2

Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei righe da **RX1** a **RX12** riportare:

- in **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione, ed in particolare:
 - al **rigo RX1** (IRPEG), l'importo a credito di cui al rigo RN39;
 - al **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righe VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righe VL38;
 - al **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
 - al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK21;
 - al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), l'importo a credito di cui al rigo RT34;
 - al **rigo RX7** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM10, colonna 4;
 - al **rigo RX11** (imposta sostitutiva di cui al quadro RY, sez. III), l'importo di cui al rigo RY8;
 - al **rigo RX12** (imposta sostitutiva di cui al quadro RY, sez. IV), l'importo risultante dalla somma degli importi a credito esposti nei campi 18;
- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e riportare:

- in **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e/o da computare in detrazione al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 3.

31.3

Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX13** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. Il rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX13** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righe VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righe VL39.

31.4**Sezione III
Riporto di eccedenze
dalla precedente
dichiarazione
che non trovano
collocazione
nei relativi quadri**

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del Modello UNICO 2003 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

ATTENZIONE La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

Nei righe da **RX14** a **RX19**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2003, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2003 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante tra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2003 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

R32 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE**32.1****Versamenti**

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, **compresi quelli relativi al primo acconto IRES**, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112).

Inoltre, gli enti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In base all'art. 17 citato, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ad esempio:

- 1 ente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. L'ente chiude il periodo di imposta alla data del 31 dicembre 2003 e deve effettuare i versamenti entro il 21 giugno 2004 (il 20 giugno è festivo);
- 2 ente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. In caso di approvazione del bilancio o rendiconto in data 30 giugno 2004, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2004. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio o rendiconto entro il 30 giugno 2004, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2004;
- 3 ente con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura del periodo di imposta alla data del 30 giugno 2004, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 20 dicembre 2004.

Gli enti, in quanto tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40 per cento se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80 per cento se effettuato entro il 17 maggio (il 16 maggio è festivo), all'1,20 per cento se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60 per cento se effettuato entro il 21 giugno (il 20 giugno è festivo).

ATTENZIONE Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33 **inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del DPR n. 126 del 16 aprile 2003).**

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ires, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate. È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammesso:

- l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata;
- l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
- il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
- l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG, l'IRAP e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di euro 10,33), è pari a euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- i contribuenti IVA trimestrali, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

32.2 Acconti

In base all'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRPEG, **ora sostituita dall'IRES**, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

La percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è determinata nella misura del 99 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, tenendo conto che, in base al secondo comma del novellato art. 17, tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti **all'IRES** e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Ai fini del computo dell'acconto, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC) assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate.

Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEG, ora sostituita dall'IRES.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, tenuti ad utilizzare il presente modello di dichiarazione per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si rammenta che il comma 2 del citato articolo 1 ha stabilito che "per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo."

32.3

Compensazione

In base all'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal Modello UNICO 2004 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il Modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del Modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX12 del quadro RX- Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX12 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli **acconti IRES dovuti per l'anno 2004** senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2004 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire **l'acconto IRES**.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di **acconto Ires dovuto per il successivo periodo di imposta**, il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire **l'acconto Ires dovuto per il periodo di imposta successivo** senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo **all'acconto IRES** andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire **l'acconto Ires dovuto per il periodo di imposta successivo** avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il **debito IRES** e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Tenuto conto che, a partire dal 1° gennaio 2004, entra in vigore l'IRES che sostituisce a tutti gli effetti l'IRPEG, l'anzidetto limite massimo non opera anche nel caso in cui si procede a compensare, tramite il mod. F24, il credito IRPEG, risultante dalla presente dichiarazione, con l'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo.

ATTENZIONE I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2003/2004 in scadenza al 16 febbraio 2004, potrà essere utilizzato per compensazione dalla stessa data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

32.4

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio, nel caso di un ente titolare di partita IVA, qualora la prima rata di versamento scada il 21 giugno (in quanto il 20 giugno è festivo v. esempio n. 1 al paragrafo 32.1), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,42 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 luglio (v. esempio n. 2 al paragrafo 32.1), la seconda scade il successivo 16 agosto, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,42	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,92	16 settembre	0,93
4^	16 settembre	1,42	18 ottobre	1,43
5^	18 ottobre	1,92	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,42		

Nel caso, invece, di un ente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 21 giugno (in quanto il 20 giugno è festivo: v. esempio n. 1 al paragrafo 32.1), ovvero entro il 20 luglio (v. esempio n. 2 al paragrafo 32.1). La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno, ovvero entro il 2 agosto (in quanto il 31 luglio cade di sabato ed il 1° agosto è festivo), con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,15 per cento ovvero dello 0,17 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,15	2 agosto	0,17
3^	2 agosto	0,65	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,15	30 settembre	1,17
5^	30 settembre	1,65	2 novembre	1,67
6^	2 novembre	2,15	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,65		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all' art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, l'ente che intende fruire del differimento dal 21 giugno al 20 luglio, secondo i prospetti sopra riportati, ai fini della rateizzazione deve maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvaler-

si di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, *Internet Explorer* 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO 2004;
- compilare il proprio Modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2004 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2003 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822, 84;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

Sono, altresì, incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, mediante il servizio Entratel:

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

- le banche convenzionate;
- le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2

Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, devono utilizzare il servizio telematico *Internet*, se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- utilizzare il servizio telematico Internet;
- consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE Si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le **PROPRIE** dichiarazioni.

3.3

Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1

Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2

Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3

Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4

Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (*Internet* o *Entratel*);
- collegarsi al sito *WEB* ;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5

Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico *Entratel* o 1 giorno per il servizio telematico *Internet*.

4.6

Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione; numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1

File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2

Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;

confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3

Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello è da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://uniconline.finanze.it>

5.4

Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2

Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3

Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possieda più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4

Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

7.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2

Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

7.3

Codice Pin

Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4

Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi telematici".

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Codice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;

- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2004 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2004, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del Modello di dichiarazione IVA 2004).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre, i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il Modello VR-2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Si ricorda che, ai fini dell'**adeguamento agli studi di settore**, per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sia "in via autonoma" che all'interno del modello UNICO, per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

APPENDICE

■ Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi - Redazione del rendiconto

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

■ Associazioni sindacali agricole

Per le attività di assistenza fiscale resa agli associati alle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel

DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.

Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

■ Associazioni sportive dilettantistiche - Condizioni per le agevolazioni fiscali

Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 citato e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18.

Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.

Con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;

- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;

- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più

idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

■ Canone di locazione - Casi particolari

Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:
 - a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
 - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
 - c) se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
 - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni,

in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

■ Comuni ad alta tensione abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

Devono considerarsi contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato" quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

Tali beni concorrono alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili ri-

guardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, la modifica apportata dalla legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, an-

che se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i quelli incassati negli esercizi precedenti. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessivi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficiario o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità). Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di al-

tro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone adette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2003 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2003, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, DPR n. 633 del 1972 (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.

ATTENZIONE: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (si veda DPR 28 dicembre 2000, n. 445) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Ai sensi dell'art. 14 del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al:

- 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;
- 51,51 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. n. 289 del 2002), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Il credito d'imposta non compete nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, in base alle disposizioni previste dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

Inoltre, il credito non compete per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti.

2) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomutate da tali redditi.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Quindi, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio

territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

3) Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 111, comma 3-bis e dell'art. 94 comma 1-bis del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n.322 del 1998. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, indicati nel punto 43 della certificazione, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, indicati nel punto 40 della certificazione, il credito d'imposta compete nella misura limitata del 51,51 per cento.

Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta. Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN12} + \text{crediti d'imposta di rigo RN13 colonna 2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN20** al netto del rigo RN21.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
- i corrispettivi derivanti dalle cessioni.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società non residenti, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, purché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), legge 21 novembre 2000, n. 342, dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto ministeriale 21 novembre 2001 e, a decorrere dal 14 gennaio 2003, con decreto ministeriale 27 dicembre 2002.

L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del sud-

detto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ **Eventi eccezionali**

Tabella degli eventi eccezionali

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.

Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003).

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti

come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002) sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n.16 del 21 gennaio 2003), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002), e successivamente prorogati al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, art. 3, è stata disposta la ripresa della riscossione dei predetti versamenti sospesi a partire dal 1° dicembre 2003.

5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, per i soggetti come individuati dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale.

6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 6.

■ **Immobili inagibili**

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.

Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Se l'immobile è oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibile a causa di eventi calamitosi, non è necessario produrre la denuncia di variazione.

Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2003 si deve compilare un rigo per il periodo sino alla data della calamità, ed un altro rigo per il periodo posteriore all'evento calamitoso.

■ **Immobili strumentali dell'impresa**

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità im-

mobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa;

- i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (per effetto delle modifiche e delle integrazioni apportate agli artt. 40, comma 2, e 62, comma 1-bis, del Tuir, dall'art. 145, commi 98 e 99 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

■ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la pubblicazione del comma 7-bis.

L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le

operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporta la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

■ Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque mi-

lioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
- in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

■ ONLUS

Requisiti e attività - D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Al fine di individuare i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, in relazione alla forma e ai contenuti dello statuto o dell'atto costitutivo nonché ai settori di attività, si rinvia alle indicazioni di cui all'art. 10, comma

1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono effettuare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 apposita comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

La comunicazione è effettuata mediante la presentazione del modello approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998). Tale comunicazione deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266. In luogo della dichiarazione sostitutiva, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Il modello della dichiarazione sostitutiva è pubblicato nella G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2004 (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003) ed è reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it. L'effettuazione della predetta comunicazione costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS. Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir.

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei quadri RD, RF o RG.

In merito alla presente disciplina, si vedano anche: Circolare del 22 gennaio 1999, n. 22/E; Circolare del 26 giugno 1998, n. 168; Circolare del 12 maggio 1998, n. 124/E.

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 di-

cembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2003 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2003 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti

magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.

Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.

Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.

Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003). Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati ac-

cessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di

controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuata il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpeg in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g) quinquies) del Tuir;
- g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Qualora i limiti di ricavi rispettivamente di euro 309.874,14 e euro 516.456,90 risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività

si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (soppravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir.

Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base al quale i compensi periodici dovuti contrat-

tualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir. Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciali con autorizzazioni per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità

è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi. Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Spese per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Si precisa che, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite di deducibilità, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3,

comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997. In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2003 non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, si ricorda che per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, ai fini dell'IVA possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ **Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sino rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento in deducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

■ **Terreni in affitto - Casi particolari**

Nel caso di terreno riportato su più righe e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
 - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 1, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 op-

pure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;

- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
- b) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
- c) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
 - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato; Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

■ **Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)**

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ **Versamenti**

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia.

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e da lett. c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

■ **Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo**

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a li-

vello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Per le associazioni di promozione sociale si precisa che l'art. 20 della legge n. 383 del 2000, ha equiparato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle rese agli associati.

Tali associazioni, oltre a rispettare i vincoli sopra indicati, devono essere iscritte nei registri nazionali o provinciali di cui all'art. 7 della legge n. 383.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REUNION	247
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LESOTHO	089	ROMANIA	061
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LETONIA	258	RUANDA	151
ALBANIA	087	CROAZIA	261	LIBANO	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALDERNEY C.I.	794	CUBA	020	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DOMINICA	192	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ANDORRA	004	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	LITUANIA	259	SAINTE LUCIA	199
ANGOLA	133	DUBAI	240	LUSSEMBURGO	092	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ANGUILLA	209	EAST TIMOR	287	MACAO	059	SAMOA OCCIDENTALI	131
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MADAGASCAR	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ARABIA SAUDITA	005	EL SALVADOR	064	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ARGENTINA	006	EMIRATI ARABI UNITI	796	MALAWI	056	SARK C.I.	798
ARMENIA	266	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ARUBA	212	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ASCENSION	227	ETIOPIA	026	MALI	149	SHARJAH	243
AUSTRALIA	007	FAEROER (ISOLE)	204	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
AUSTRIA	008	FALKLAND (ISOLE)	190	MAN ISOLA	203	SINGAPORE	147
AZERBAIGIAN	268	FJI	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SIRIA	065
AZZORRE ISOLE	234	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVACCHIA	276
BAHAMAS	160	FINLANDIA	028	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVENIA	260
BAHRAIN	169	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOMALIA	066
BANGLADESH	130	FUJJIYRAH	241	MAURITANIA	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BARBADOS	118	GABON	157	MAURITIUS	128	SPAGNA	067
BARBUDA	795	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GHANA	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	STATI UNITI	069
BERMUDA	207	GIAMAICA	082	MIDWAY ISOLE	177	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIAPPONE	088	MOLDOVIA	265	SURINAM	124
BIELORUSSIA	264	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SWALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GOUGH	228	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GRECIA	032	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GRENADA	156	NAURU	109	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GROENIANDIA	200	NEPAL	115	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUAM ISOLA DI	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMBODIA	135	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	THAILANDIA	072
CAMERUN	119	GUERNSEY C.I.	201	NORFOLK ISLAND	285	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOKELAU	236
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	PAESI BASSI	050	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	HERM C.I.	797	PAKISTAN	036	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	HONDURAS	035	PALAU	216	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	HONG KONG	103	PANAMA	051	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	IRAN	039	PARAGUAY	052	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UNGHERIA	077
CILE	015	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	URUGUAY	080
CINA	016	ISLANDA	041	PERU'	053	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	VANUATU	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	ISOLE SALOMONE	191	POLINESIA FRANCESE	225	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	ISRAELE	182	POLONIA	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	JUGOSLAVIA	043	PORTORICO	220	VIETNAM	062
COMORE	176	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	KENYA	116	QATAR	168	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KAIMAH	242	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	ZAMBIA	058
COREA (REPUBBLICA DI)	084	KUWAIT	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZIMBABWE	073

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2003
E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)**

■ **MANIFATTURE**

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Produzione di gelati Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	SD07G 18.24.3	(in vigore dal 1999) Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento	SD15U 15.51.1 15.51.2	(in vigore dal 2002) Trattamento igienico del latte Produzione dei derivati del latte
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Produzione di pasticceria fresca	SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	SD09A 36.11.1 36.12.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per automobili, autoveicoli, navi e treni Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. Fabbricazione di mobili per cucina Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	SD17U 25.13.0 25.21.0 25.22.0 25.23.0 25.24.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
SD03U 15.61.1 15.61.2 15.61.3 15.61.4	(in vigore dal 1998) Molitura del frumento Molitura di altri cereali Lavorazione del risone Altre lavorazioni di semi e granaglie	SD09B 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	SD09C 20.10.0 20.20.0 20.40.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno Fabbricazione di imballaggi in legno	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali Estrazione di pietre da costruzione Estrazione di ardesia	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	SD20U 28.11.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calle Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia	SD09E 20.30.2 20.51.1 20.52.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0 28.62.A 28.63.0 28.71.0 28.72.0 28.73.0 28.74.1 28.74.2 28.74.3 28.75.1 28.75.2 28.75.3 28.75.4 28.75.5	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calle Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite Estrazione di argilla e caolino Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione e filatura di fibre tipo lino Tessitura di filati tipo cotone	SD21U 33.40.1 33.40.2	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	SD22U 31.50.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
SD05U 15.11.0 15.12.0 15.13.0	(in vigore dal 2002) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	SD10C 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	SD23U 20.51.2	(in vigore dal 2002) Laboratori di cornici
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami	SD11U 15.41.1 15.41.2 15.42.1 15.42.2	(in vigore dal 2002) Produzione di olio di oliva grezzo Produzione di oli grezzi da semi oleosi Produzione di olio di oliva raffinato Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati		
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TD12U) Produzione di prodotti di panetteria		
SD07B 17.72.0 18.22.B 18.23.B 18.24.C	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia Confezione di maglieria intima Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia	TD12U 15.81.1 52.24.1	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U) Produzione di prodotti di panetteria Commercio al dettaglio di pane		
SD07C 18.22.A	(in vigore dal 1999) Confezione di abbigliamento esterno	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Finissaggio dei tessuti		
SD07D 18.21.0 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia		
SD07E 18.23.A	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria intima, corsetteria				
SD07F 18.24.A 18.24.B	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento				

SD24A 52.42.4	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	29.24.5	27.32.0 27.33.0	Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
SD24B 18.30.2	(in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia	29.24.6	27.34.0 27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0	Trafilatura Fusione di ghisa Fusione di acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi
SD25U 18.30.1 19.10.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pellicce Preparazione e concia del cuoio	29.31.1 29.32.1	SD37U 35.12.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
SD26U 18.10.0	(in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle	29.32.2 29.41.0	SD38U 36.12.1	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.
SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria	29.42.0	SD39U 24.12.0 24.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di coloranti e pigmenti Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
SD28U 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro cavo Lavorazione di vetro a mano e a soffio Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	29.43.0 29.51.0 29.52.0	SD40U 31.10.1	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
SD29U 26.61.0 26.63.0 26.66.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	29.53.0 29.54.1	31.10.2 31.20.1 31.20.2	Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
SD30U 37.10.1 37.20.1 37.20.2	(in vigore dal 2002) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	29.54.3	31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1	Fabbricazione di filati e cavi isolati Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)
SD31U 24.51.1 24.51.2 24.52.0 24.63.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Fabbricazione di profumi e cosmetici Fabbricazione di oli essenziali	29.55.0 29.56.1	SD41U 30.01.0 30.02.0 31.62.2	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di macchine per ufficio Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
SD32U 28.52.0 28.62.B 29.11.1 29.11.2 29.12.0 29.13.0 29.14.1 29.14.2 29.21.1 29.21.2 29.22.1 29.22.2 29.23.1 29.23.2 29.24.1 29.24.2 29.24.3 29.24.4	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici Fabbricazione di rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione) Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, pe-	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 SD33U 27.41.0 36.22.1 36.22.2 SD34U 33.10.3 SD35U 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0 SD36U 27.10.0 27.21.0 27.31.0	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 33.10.1 33.20.1 33.20.2 33.20.3 33.20.4 33.20.5 33.30.0 33.50.0	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni Fabbricazione di elettrodomestici Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici Produzione di metalli preziosi e semilavorati Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale (in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione) (in vigore dal 2001) Edizione di libri Edizione di riviste e periodici Altre edizioni Altre stampe di arti grafiche Legatoria, rilegatura di libri Lavorazioni preliminari alla stampa Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa (in vigore dal 2001) Siderurgia Fabbricazione di tubi di ghisa Stiratura a freddo

SD42U 33.40.3	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	SG55U 93.03.0	(in vigore dal 2002) Servizi di pompe funebri e attività connesse
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	SG33U 93.02.B	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza	SG56U 85.14.A	(in vigore dal 2000) Sperimentale Laboratori di analisi cliniche
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	SG34U 93.02.A	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte Villaggi turistici
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Ristorazione con preparazione di cibi da asporto	SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
SD43U 33.10.2	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	SG36U 55.30.A	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	SG61A 51.17.1 51.17.2	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	SG37U 55.30.4 55.40.A	(in vigore dal 1998) Gelaterie e pasticcerie con somministrazione Bar e caffè	SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61B) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
SD44U 34.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	SG38U 52.71.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare	SG61D 51.18.1 51.18.2 51.18.3 51.18.4 51.19.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61D) Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri Intermediari del commercio di prodotti di elettronica Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette	SG40U 70.11.0 70.12.0 70.20.0	(in vigore dal 2002) Valorizzazione e promozione immobiliare Compravendita di beni immobili Locazione di beni immobili	SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61E) Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
SD45U 15.86.0 51.37.A	(in vigore dal 2003) Lavorazione del tè e del caffè Commercio all'ingrosso di caffè	SG41U 74.13.0	(in vigore dal 2003) Studi di mercato e sondaggi di opinione	SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61F) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
SD46U 24.11.0 24.13.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di gas industriali Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	SG42U 74.40.2	(in vigore dal 2002) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61G) Intermediari del commercio di combustibili, minerali e prodotti chimici per l'industria
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61H) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	SG44U 55.10.A 55.10.B	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante	TG61A 51.17.1 51.17.2	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	TG44U 55.10.A 55.10.B 55.23.4	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U e SG65U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	TG61B 51.15.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli	TG61C 51.16.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici		
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	SG48U 52.72.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di apparecchi elettrici per la casa		
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori		
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri		
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	SG51U 92.31.H	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte		
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	SG52U 74.82.1 74.82.2	(in vigore dal 2002) Confezionamento di generi alimentari Confezionamento di generi non alimentari		
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	SG53U 74.85.2 74.87.6	(in vigore dal 2002) Traduzioni e interpretariato Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni		
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrolitici	SG54U 92.72.2	(in vigore dal 2002) Sale giochi e biliardi		
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi				
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antide- tonanti e antigelo)				
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale				
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio				
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali				
SD47U 21.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone				
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici				
21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone				
SD48U 35.11.1	(in vigore dal 2003) Cantieri navali per costruzioni metalliche				
35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche				
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali				
SD49U 36.15.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di materassi				
SG31U 50.20.1	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli				

■ SERVIZI

TG61D 51.18.1 51.18.2 51.18.3 51.18.4 51.19.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D) Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri Intermediari del commercio di prodotti di elettronica Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	SG71U 45.45.0	(in vigore dal 1999) Altri lavori di completamento degli edifici	SG89U 74.85.1	(in vigore dal 2001) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
TG61E 51.14.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E) Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio	SG72A 60.22.1 60.22.2	(in vigore dal 2000) Trasporti con veicoli da piazza Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	SG90U 05.01.1 05.01.2	(in vigore dal 2003) Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi Pesca in acque dolci e servizi connessi
TG61F 51.11.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	SG72B 60.21.0 60.23.0	(in vigore dal 2000) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri	SG91U 67.20.1 67.20.2	(in vigore dal 2003) Attività degli agenti e broker delle assicurazioni Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
TG61G 51.12.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	SG73A 63.11.3 63.11.4 63.12.1	(in vigore dal 2001) Movimento merci relativo a trasporti ferroviari Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	SG92U 74.12.C	(in vigore dal 2003) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
TG61H 51.13.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	SG73B 63.40.1 63.40.2 64.12.0	(in vigore dal 2001) Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali Intermediari dei trasporti Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	SG93U 74.87.5	(in vigore dal 2003) Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
SG62U 55.30.C	(in vigore dal 1999) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	SG74U 74.81.1 74.81.2	(in vigore dal 2001) Studi fotografici Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	SG94U 92.11.0 92.12.0 92.20.0	(in vigore dal 2003) Produzioni cinematografiche e di video Distribuzioni cinematografiche e di video Attività radiotelevisive
SG63U 55.40.C	(in vigore dal 1999) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	SG75U 45.31.0 45.32.0 45.33.0 45.34.0 45.42.0	(in vigore dal 2001) Installazione di impianti elettrici e tecnici Lavori di isolamento Installazione di impianti idraulico-sanitari Altri lavori di installazione Posa in opera di infissi	SG95U 93.04.1 93.04.2	(in vigore dal 2003) Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) Stabilimenti idropinici ed idrotermali
SG64U 55.40.B	(in vigore dal 1999) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione	SG76U 55.30.B 55.51.0 55.52.0	(in vigore dal 2002) Servizi di ristorazione in self-service Mense Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	■ PROFESSIONISTI	
SG65U 55.23.4 55.23.6	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U) Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	SG77U 61.10.0 61.20.0 63.22.0	(in vigore dal 2002) Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto Trasporti marittimi e costieri Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	SK01U 74.11.2	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività degli studi notarili
SG66U 72.10.0 72.21.0 72.22.0 72.30.0 72.40.0 72.50.0 72.60.0	(in vigore dal 2001) Consulenza per installazione di sistemi hardware Edizione di software Altre realizzazioni di software e consulenza software Elaborazione e registrazione elettronica dei dati Attività delle banche di dati Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche Altre attività connesse all'informatica	SG78U 63.30.1	(in vigore dal 2002) Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	SK02U 74.20.F	(in vigore dal 2000) Sperimentale Studi di ingegneria
SG67U 93.01.1 93.01.2	(in vigore dal 1999) Attività delle lavanderie industriali Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	SG79U 71.10.0 71.21.0 71.22.0	(in vigore dal 2002) Noleggio di autovetture Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	SK03U 74.20.A	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da geometri
SG68U 60.24.0	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001) Trasporto di merci su strada	SG81U 45.50.0 71.32.0	(in vigore dal 2002) Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	SK04U 74.11.1	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività degli studi legali
SG69U 45.11.0 45.12.0 45.21.1 45.21.2 45.22.0 45.23.0 45.24.0 45.25.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione	SG82U 74.14.5 74.40.1	(in vigore dal 2002) Pubbliche relazioni Studi di promozione pubblicitaria	SK05U 74.12.A 74.12.B 74.14.2	(in vigore dal 2000) Sperimentale Servizi forniti da dottori commercialisti Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali Consulenza del lavoro
SG70U 74.70.1	(in vigore dal 1998) Servizi di pulizia	SG83U 92.61.2 92.61.3 92.61.4 92.61.5 92.61.6	(in vigore dal 2002) Gestione di piscine Gestione di campi da tennis Gestione di impianti polivalenti Gestione di palestre sportive Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	SK06U 74.12.C	(in vigore dal 2001) Sperimentale Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
		SG84U 92.34.1	(in vigore dal 2002) Sale da ballo e simili	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori
		SG85U 74.14.1 74.14.4 74.14.6	(in vigore dal 2002) Consulenza finanziaria Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale Agenzie di informazioni commerciali	SK10U 85.12.1 85.12.3 85.12.A 85.12.B	(in vigore dal 2001) Sperimentale Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale Studi di radiologia e radioterapia Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi Altri studi medici e poliambulatori specialistici
		SG87U 74.85.3 80.41.0	(in vigore dal 2001) Richiesta certificati e disbrigo pratiche Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) Sperimentale Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
				SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali
				SK18U 74.20.E	(in vigore dal 2000) Sperimentale Studi di architettura
				SK19U 85.14.2	(in vigore dal 2001) Sperimentale Attività professionali paramediche indipendenti
				SK20U 85.14.3	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi
				SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici
				SK22U 85.20.0	(in vigore dal 2001) Sperimentale Servizi veterinari

SK23U 74.20.2	(in vigore dal 2002) Sperimentale Servizi di ingegneria integrata	52.63.B	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
SK24U 74.14.B	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	SM03D 52.62.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	52.46.3 52.48.9	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
SK25U 74.14.A	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agronomi	SM04U 52.31.0	(in vigore dal 2000) Farmacie	SM11B 51.44.3 51.53.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carte da parati Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
SK26U 63.30.2	(in vigore dal 2003) Sperimentale Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	SM05A 52.42.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	51.53.2 51.53.3 51.53.4 51.54.1	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) Commercio all'ingrosso di vetro piano Commercio all'ingrosso di vernici e colori Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
SK27U 72.10.0	(in vigore dal 2003) Sperimentale Consulenza per installazione di sistemi hardware	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
72.21.0	Edizione di software	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	SM12U 52.47.1	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di libri nuovi
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	SM05B 52.42.5	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	SM13U 52.47.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	52.43.1	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM14U 52.24.2	(in vigore dal 2001) Il codice di attività 52.24.1 "Commercio al dettaglio di pane" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore evoluzione TD12U Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	52.43.2	TM05U (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A e SM05B) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	SM15A 52.48.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
SK28U 92.31.B	(in vigore dal 2003) Sperimentale Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	52.43.3	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	52.73.0	Riparazioni di orologi e di gioielli
92.31.C	Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	52.43.4	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	SM15B 52.48.2	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
■ COMMERCIO					
SM01U	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)	52.42.1	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	SM16U 52.33.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toiletta e per l'igiene personale
52.11.2	Supermercati	52.42.2	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM17U 51.21.1	(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
52.11.3	Discount di alimentari	52.42.3	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.42.5	SM06A (in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	SM18A 51.22.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di fiori e piante
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	52.43.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri	SM18B 51.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di animali vivi
TM01U	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U e SM27C)	52.43.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri	SM19U 51.41.1 51.41.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
52.11.2	Supermercati	SM06B 52.45.1	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	51.41.3 51.42.1	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
52.11.3	Discount di alimentari	52.45.2	SM06C (in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di calzature e accessori	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	SM06A 52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	52.44.2	SM07U (in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	SM07U 52.41.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame	SM21B 51.34.1 51.34.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio all'ingrosso di altre bevande
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	SM08A 52.48.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria	SM21C 51.38.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	SM08B 52.48.5	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	51.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	SM08B 52.48.5	Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori		
SM02U	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM02U)	SM09A 50.10.0	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli		
52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	SM09B 50.40.1	(in vigore dal 1999) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori		
TM02U	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)	SM10U 50.30.0 50.40.2	(in vigore dal 1999) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori		
52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	SM11A 52.46.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano		
SM03A	(in vigore dal 1998)				
52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande				
52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande				
SM03B	(in vigore dal 1998)				
52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento				
52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento				
SM03C	(in vigore dal 1998)				
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico				
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati				
52.62.B	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.				

SM21D 51.32.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	SM27C 52.25.0	(in vigore dal 2001, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U) Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	SM42U 52.32.0	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
SM21F 51.32.2 51.33.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	52.27.2 52.27.3	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	SM43U 52.46.4	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno	SM28U 52.41.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	SM44U 52.48.1	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
51.37.B	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie	52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti	SM45U 52.50.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	SM29U 52.44.1 52.44.A	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili	SM46U 51.47.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	SM47U 52.48.8	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio di natanti e accessori
51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	SM48U 52.48.B	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
SM22A 51.43.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo	SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria	SM80U 50.50.0	(in vigore dal 2003) Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)	SM33U 51.24.1	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	SM81U 51.51.1	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	SM82U 51.52.1	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
SM22B 51.44.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	51.52.2	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	SM34U 51.42.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	SM83U 51.55.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	SM84U 51.81.0 51.82.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di macchine utensili
SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Erboristerie	51.83.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
SM23U 51.46.1 51.46.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali	SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	51.86.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	SM37U 51.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	51.87.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	51.88.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	SM39U 52.48.D	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	SM85U 52.26.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
SM26U 51.57.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallica	SM40A 52.48.A	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di fiori e piante	SM86U 52.63.2	(in vigore dal 2003) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
51.57.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)	SM40B 52.62.A 52.63.A	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi		
SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura	SM41U 51.84.0	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi		
SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi				